

XLVIII.

TORNATA DEL 20 GIUGNO 1890

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Commemorazione del senatore Tancredi De Riso fatta dal presidente, alla quale si associa il presidente del Consiglio — votazione a scrutinio segreto di due progetti di legge discussi nelle sedute precedenti — Seguito della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1890-91 — Parlano i senatori Pierantoni, Alfieri, Rossi A., il presidente del Consiglio ed il relatore senatore Artom — Approvazione di tutto il bilancio — Discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo stesso esercizio — Osservazioni del senatore Pasolini e risposte del presidente del Consiglio — Approvazione del bilancio — Approvazione per articoli dei seguenti due progetti di legge: 1° Erezione di un monumento in Roma a Giuseppe Mazzini; 2° Autorizzazione ai comuni di Cerami, Pedara ed altri per eccedere la media triennale 1884-85-86 della sovrimposta per più esercizi — Discussione del progetto di legge sul personale di pubblica sicurezza — Approvazione di tutti gli articoli del progetto — Proposta del senatore Ferraris, relatore, intorno ad una petizione relativa all'art. 5, approvata, ed osservazioni del relatore stesso, del senatore Auriti e del presidente del Consiglio sull'articolo 30 — Proclamazione del risultato della votazione segreta fatta durante la seduta.

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

È presente il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, *interim* degli affari esteri. Più tardi intervengono i ministri dei lavori pubblici e della guerra.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge il processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

Commemorazione del senatore De Riso.

PRESIDENTE. Il marchese Tancredi De Riso, senatore fino dal 20 gennaio 1861, è morto ieri mattina.

Il mesto annunzio, partecipatomi dal Prefetto di Catanzaro, ove il defunto nacque il 1813 e morì, io vi comunico, signori Senatori, col rammarico stesso col quale vado certo voi lo accoglierete. Imperocchè il senatore De Riso, oltre alla nobiltà del nome, alla ricchezza del censo, ad egregie doti di mente e di animo ricordasse in quest'Assemblea una famiglia cara alla libertà, ai Calabresi carissima. (*Bene*).

Di essa il forte Eugenio che, deputato nel 1848, protestò il 15 maggio ed a rischio della vita sollevò in armi contro il re spergiuro la provincia natale; a cui, reduce dal bando, scherno di fortuna, mutò il lieto giorno del

riscatto nel lugubre della morte. Di essa Ippolito che, giovanissimo, per la libertà, conobbe anch'egli l'esiglio, e della gratitudine popolare ebbe segno nel mandato di rappresentante al Parlamento italiano.

Ultimo vissuto de' tre fratelli il compianto collega dal Governo nazionale, remuneratore delle patriottiche benemerenze, noverato fra i primi senatori del nuovo Regno italiano; e che generoso, caritatevole, religiosissimo lascia ricordo nel cuore dei suoi, nella memoria dei concittadini. (*Approvazioni*).

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo si associa alle lodi meritamente tributate dal nostro onorevolissimo presidente alla memoria del senatore De Riso.

Votazione a scrutinio segreto dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, e dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1890-91.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « *Votazione a scrutinio segreto dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1890-91* ».

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Seguito della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1890-91.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1890-91.

Il Senato rammenta che nella seduta di ieri fu intrapresa la discussione generale su questo

disegno di legge, e che parlò il senatore Rossi Alessandro.

Ha facoltà di parlare nella discussione generale il senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Signori senatori, permettetemi di pronunziare un temperato discorso, che intende di dare notizia, nonchè a voi, agli amatori della pace e del progresso internazionale di quanto il nostro Governo ha compiuto per raggiungere l'ideale di una società internazionale ordinata dal diritto, emula solamente delle altre nazioni nelle buone opere dei commerci e della scienza.

Tra pochi giorni i parlamenti politici di Europa si chiuderanno, e si apriranno i parlamenti internazionali, associazioni di uomini di buona volontà, congressi composti di vecchi uomini di Stato, di giuristi, di filantropi, uniti talvolta ad utopisti; ma tutti lavoranti a preparare la solidarietà internazionale, ed a correggere quanto vi è di esclusivo, di egoistico, nel sentimento esagerato dell'amore della patria. Giova che abbiano notizia del lavoro compiuto.

L'esposizione internazionale di Parigi dell'anno scorso addimostrò quanto numerose ed efficaci sieno queste associazioni e quali vasti argomenti presero a studiare. Si tennero conferenze per migliorare la proprietà industriale, per correggere le leggi ed i trattati della proprietà artistica, congressi di letterati, un secondo congresso internazionale femminile, un congresso coloniale, il congresso per l'assistenza dei feriti in tempo di guerra, il congresso per la pace universale, la conferenza internazionale per l'arbitrato. Inoltre si ordinarono conferenze interparlamentari, alle quali presero e prenderanno parte deputati e senatori di tutti i paesi aventi libere forme di governo.

Ai 31 ottobre 1888 si adunò a Parigi una conferenza preparatoria, che accolse distintissimi oratori, uomini di Stato dell'America, della Gran Bretagna e della Francia.

Questo comitato convocò un primo spontaneo parlamento internazionale, che tenne brevissime sedute dal 29 al 30 giugno 1889. Raccomandò che l'arbitrato sia il modo di comporre i dissidii internazionali, deliberò di promuovere una propaganda dentro ciascun Parlamento degli Stati civili in favore del detto istituto.

Parecchie volte io fui invitato ad essere uno di questi onesti e legali agitatori; ma mi sono sempre astenuto dall'accettare l'invito, perchè ho risposto quello che altra volta dissi in una pubblica conferenza a Parigi quando si pensò di ordinare comitati locali degli amici della pace: che chiunque prendeva in Italia ad ordinare questi piccoli comitati diminuisce il generale sentimento italiano, perchè l'Italia tutta è un vero comitato degli amici della pace. (*Benissimo!*)

Ed all'invito di fare mozione parlamentare per ottenere il divulgamento dell'arbitrato, risposi che sarebbe un equivoco di chiedere quello, che già in gran parte si ottenne, essendo l'arbitrato una forma di giustizia internazionale accolta nelle tradizioni del Ministero degli affari esteri, che sapientemente obbedì alla volontà della rappresentanza nazionale.

Io stimai mio dovere di ricordare ad illustri stranieri: che nessuna altra nazione, tornando nel mondo politico dei popoli, recò maggiori idee di giustizia e più viva aspirazione verso l'ideale dell'armonia internazionale che, con la frase di Giovan Battista Vico, si può dire *l'era dell'umanità delle nazioni*.

Mancherei di riverenza al Senato, che è stato uno de' grandi artefici del nostro progresso legislativo internazionale, se ricordassi la virtù delle nostre leggi, le quali, abolite le antiche norme della *comitas gentium*, della reciprocità diplomatica e legislativa, proclamarono la eguaglianza giuridica degli stranieri in tutte le relazioni di diritto civile, perchè l'Italia col principio di nazionalità volle ciascun popolo libero nella propria autonomia, ricomponendo la pace tra genti prima nemiche.

Se io proponessi una mozione per raccomandare l'arbitrato, farei ripetere cose già dette, e farei torto al nostro paese facendo credere che occorran stimoli, mentre il Governo può rispondere che fu iniziatore di riforme e che aspetta di essere imitato da altri Governi.

Invece è prudenza politica dissipare le illusioni, che si divulgano sulla portata degli arbitrati internazionali, perchè l'esperienza insegna che le esagerazioni compromettono la bontà dei principî. A tal fine vo' parlare.

Intendo pure di rivendicare all'Italia questa forma di giustizia internazionale, e di offrire oc-

casione all'onor. ministro degli affari esteri di ripetere le sue antiche convinzioni espresse dalla tribuna parlamentare in favore degli arbitrati, e di additare gli atti, che compì a svolgimento del sistema delle nostre riforme internazionali.

Gli Inglesi e gli Americani, e spesso molti Francesi, credono che gli arbitrati internazionali sieno stati adottati e raccomandati dai popoli di razza germanica e di razza anglo-sassone, i quali, rotta l'unità religiosa della Chiesa cattolica, acquistaron prima di altri popoli i benefici del libero esame e le libertà parlamentari.

Io debbo riconoscere che l'arbitrato internazionale, che prese nome dall'*Alabama*, diventò un faro di luce, a cui tutti i popoli guardarono, perchè fu il primo, magnanimo esempio di un giudizio spontaneo amichevole, che ricompose la pace tra due grandissime e potenti nazioni; ma non posso tacere quello che il Senato ben sa: che l'Italia nostra, senza dire dei Greci e dei Romani, dall'era prima della sua storia medievale fece uso continuo degli arbitrati, che furono applicati persino nel trattato del 1815.

Per quest'antica consuetudine ben s'intende che i nostri uomini politici, regolatori de' nuovi destini nazionali, raccolsero la voce di una coscienza giuridica, che era vivente nelle tradizioni nazionali.

Non temete una lunga esposizione storica; basta che io ricordi che quando l'amore della libertà e il sentimento della vergogna per la soggezione al Tedesco trassero le città italiane a stringere lega di salvezza, nella quale giurarono di preferire la morte al vergognoso soffrire: *melius est potius mori quam talem turpitudinem pati*, tra i furori della guerra sorse l'idea dell'arbitrato. Federigo Barbarossa, fuggiasco da Alessandria della Paglia, era per incontrarsi con l'esercito federato: alcuni probi uomini proposero di decidere la grave lotta con sentenza arbitrale. In Montebello fu stipulato un compromesso da tre delegati dell'imperatore e da tre delegati della Lega italiana il 15 aprile 1175. I delegati giurarono l'osservazione del trattato *in osculo pacis*.

I consoli di Cremona dovevano proporre il lodo, che non fu accettato. Si riprese la ragione della spada, perchè per tempo si apprese che vi hanno contese tra oppressi ed oppressori, che solo la virtù delle armi può decidere. (*Bene*).

La battaglia di Legnano del 29 maggio 1176 fu il primo titolo della esistenza del diritto del nuovo popolo italiano a rivendicare la propria civiltà.

Chi pertanto prenda a studiare gli infiniti atti diplomatici dei comuni italiani e degli Stati europei, che si composero fino al 1815, trova a centinaia trattati stipulanti la clausola del compromesso. Un giovane a me noto ha già fatto questo lungo e paziente lavoro. Ho detto che nel trattato di Vienna pure si rispettò la procedura degli arbitrati. Ed in vero quegli atti ne addimostrano due casi. Dopo la pace del 30 maggio 1814, le truppe inglesi sgombrarono il ducato di Buglione, l'antico patrimonio del primo re di Gerusalemme, Goffredo il Crociato. Quella piccola sovranità posta tra la Francia e il ducato di Lussemburgo fu rimessa a Filippo d'Auvergne, vice-ammiraglio al servizio dell'Inghilterra, che si diceva duca di Buglione. Al congresso di Vienna si presentò un competitore, che si disse il vero erede legittimo, Carlo di Rohan.

Il congresso deliberò che una Commissione di arbitri, nominati dalla Sardegna, dall'Austria e dalla Prussia, avesse decisa la questione. Il delegato del Governo sardo fu il conte di Castelfalfer. La sentenza diè ragione al duca di Rohan. Un'altra Commissione arbitrale, delegata dallo stesso trattato di Vienna e composta da arbitri nominati dalla Russia, dalla Gran Bretagna, dalla Svezia, dalla Danimarca e dal Regno di Napoli, decise ai 16 ottobre 1816 la questione del pagamento degli interessi della rendita olandese. Quando le autorità francesi lasciarono l'Olanda nel mese di novembre 1813, dovevano pagare i due semestri del debito di quel paese scaduti ai 22 marzo ed ai 22 settembre di quell'anno. Quelle autorità avevano per 10 mesi riscosse tutte le rendite olandesi.

Gli arbitri emisero una decisione, che propose una transazione. Al certo tali sentenze rimuovevano cagioni di guerra; ma non davano soddisfazione alcuna ai popoli. Quando vigeva il sistema feudale e il diritto romano, che immedesimavano la proprietà con la sovranità, i popoli erano trattati come armenti. I principi, stimando gli Stati come patrimoni, si disputavano maggiori o minori aumenti di territorio senza rispetto alcuno per la vita nazionale delle genti.

Lo stesso popolo inglese, allorquando cominciò

ad agitarsi per raccomandare nell'arbitrato la giustizia internazionale, non seppe scegliere il momento opportuno. Nel 1849 trionfava la reazione; ai 12 giugno Riccardo Cobden svolse alla Camera dei Comuni la mozione, che raccomandava la istituzione di una Corte suprema internazionale. Se i Governi di Europa avessero adottata l'istituzione di un tribunale arbitrale per decidere le questioni dei popoli, noi avremmo avuto sotto altre forme una Santa Alleanza e congressi deliberanti la schiavitù dei popoli, perchè l'abuso della forza aveva addotto il trionfo della reazione monarchica. La legge del tribunale sarebbero stati i trattati diplomatici; gli arbitri i diplomatici della scuola del Metternich.

Un tribunale permanente, giudice di fatto e di diritto, per far rispettare le sue decisioni; avrebbe avuto bisogno di una forza armata. E quindi sarebbe stato di nuovo ribadito il sistema delle intervenzioni militari. Ben a ragione il Palmerston combattè la mozione del Cobden.

Non altrimenti errò Enrico Richard, quando nell'anno 1873 riprese nella seduta parlamentare degli 8 luglio la stessa mozione del Cobden. La Camera dei Comuni la votò in questi termini: « La Camera dei comuni ha deciso che un indirizzo rispettoso sia presentato a S. M. la Regina pregandola di voler dare istruzioni al suo primo segretario di Stato per gli affari esteri, affinchè si ponga in relazione con le potenze estere nello intento di perfezionare le leggi internazionali e di menare allo stabilimento di un sistema generale e permanente di arbitrato internazionale ». Il Governo della regina rispose con termini molto elastici. Al certo era esorbitante la istanza per un tribunale permanente.

Quando ai 25 luglio 1887 il marchese di Ristal sostenne la stessa mozione alla Camera dei lords per chiedere la istituzione di un tribunale internazionale, al quale dovevano esser deferite le questioni per una decisione di prima istanza, lord Salisbury invitò l'oratore a ritirare la mozione. Come gli Stati potrebbero volere una giustizia delegata? Come si può intendere questo eforato di giudici in diritto e in fatto per la sola prima istanza?

Gli Stati avrebbero bisogno di rivedere tali decisioni? Quale la forza armata per eseguire le decisioni? Saremmo di nuovo abbandonati al flagello della guerra, tanto più micidiale, perchè

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1890

non sarebbe limitata a due belligeranti; ma a tutti gli stati aventi sottomissione al tribunale.

Invece il voto solenne, unanime dato dalla Camera dei deputati alla mozione del Mancini del 21 novembre 1873 contenne la determinazione vera del carattere dell'arbitrato internazionale, il quale è giustizia delegata per mutuo consenso, è un mandato amichevole, che sull'esempio della giustizia civile può applicarsi tanto mediante un compromesso da stipularsi per un caso speciale di dissidio, quanto con la clausola compromissoria scritta per possibili conflitti. La mozione determinò gli obbietti dell'arbitrato: la interpretazione dei trattati e le materie, che lo comportino.

Come vi sono questioni fuori della competenza dei giudici e diritti inalienabili per la vita degl'individui, così ve ne hanno per i popoli. Una generazione, un grande cittadino, tutti i sapienti di un'epoca non possono rimuovere dalla coscienza dei popoli il desiderio di alcune rivendicazioni. (*Bene!*) Invece vi ha una serie infinita di questioni di commercio, di diritto, di navigazione, di puntigli di etichetta, che possono vincolarsi al sistema della clausola arbitrata, perchè la storia insegna che spesso questi piccoli dissidi furono faville, che accesero grandi incendi.

L'Italia, che conobbe la vera ragione degli arbitrati, ha fatto onore alle sue promesse, perchè lo stesso oratore, che raccomandò quella forma di giustizia internazionale, accettò poi il governo degli affari esteri, e dilatò la norma.

Sino all'anno 1881 il Governo avea stipulato in parecchi trattati la clausola arbitrata; ma con Stati secondari fuori dell'Europa. Oggi siamo lieti di poter dire ai Governi e ai Parlamenti stranieri, dei quali ho parlato, che l'Italia può vantare ventun trattato, nei quali stipulò la clausola dell'arbitrato.

Mi consenta il Senato che io rapidamente indichi dette stipulazioni: vi ha la clausola arbitrata nel trattato di commercio e di navigazione, 23 luglio 1863, con le isole hawaiane all'art. 26; con l'Impero birmano, 3 marzo 1871, art. 17; in quello col Regno di Siam, 3 ottobre 1868, art. 13; nella convenzione consolare con la Rumenia, 5 agosto 1880, articolo 32; con la Grecia, 27 novembre 1880, articolo 20; nella convenzione di estradizione con l'Uruguay, art. 16; nel trattato di commercio

tra l'Italia e il Belgio, 11 dicembre 1882, articolo 20; nel trattato di commercio col Montenegro, 16 marzo 1883; nella convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi per il patrocinio gratuito degl'indigeni, 9 gennaio 1884; nel trattato di navigazione e di commercio con la Spagna, 2 giugno 1884, art. 21; nel trattato di commercio e di navigazione con l'Uruguay, 19 settembre 1885; nel trattato di navigazione con la Corea, 26 giugno 1884.

Comprendo pertanto che giovi meglio al trionfo della riforma internazionale l'esempio delle grandi nazioni e di quelle prossime a noi. Nel trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Germania del 4 maggio 1883, il nostro Governo chiese la clausola arbitrata. Per non ritardare la stipulazione, i diplomatici delle due parti furono d'accordo di riservare l'esame della clausola ad ulteriori negoziati. I delegati svizzeri non avevano istruzioni per l'obbietto di commercio e perciò non poterono consentire, quando si stipulò il trattato.

È bello pertanto di notare che l'Italia e la Gran Bretagna, nello stipulare il trattato di commercio e di navigazione del 15 giugno 1883, con apposito protocollo si obbligarono al giudizio di arbitri.

Sono lieto di constatare che il Governo della Gran Bretagna, per mezzo de' suoi prudenti uomini politici corresse l'eccesso dell'arbitrato permanente chiesto dai filantropi, dagli ecclesiastici e dai commercianti inglesi diè l'esempio della clausola compromissoria raccomandata dalla politica italiana.

Al trionfo della buona causa del principio di giustizia consentita manca l'opera della Germania e della Francia. Il Gambetta rispose a noi che l'arbitrato era la giustizia dell'avvenire, mentre di essa si può ripetere col nostro poeta latino:

Magnus ab integro soclorum nascitur ordo.

L'on. Mancini stipulò due arbitrati speciali col Perù. Una questione di frontiera fu regolata da arbitro.

Non mancarono nel Parlamento francese anime virtuose e sapienti, che cercarono di spingere il Governo sulla buona via. Il Boyer e il mio amico Federigo Passy nell'anno 1887 invitarono il Governo ad intendersi con le altre potenze per sviluppare, precisare, rendere gene-

rale ed assicurare per il componimento dei conflitti internazionali l'uso dei procedimenti amichevoli degli arbitrati e delle mediazioni. Una Commissione parlamentare prese ad esame le due mozioni, ma non stimò di farle prendere in considerazione con decisione de' 28 febbraio 1887, specialmente, perchè il momento non era favorevole e la proposta non avrebbe avuto probabilità di esito. Al certo la mozione aveva estensione assai grande. Vogliamo sperare che la Francia vorrà seguire il movimento già diventato generale e stipulare trattati di arbitrati spontanei, che escludano le questioni vitali.

Vedo con piacere che il sentimento pratico va riducendo al possibile i voti per l'arbitrato. Infatti la conferenza della pace del giugno dell'anno scorso deliberò di raccomandare che s'introduca in tutti i trattati internazionali la clausola compromissoria sotto la sola riserva delle questioni, che potessero ledere l'indipendenza o l'amministrazione interna di uno degli Stati contraenti.

Io non ho mestieri di dire che stimo impossibili i progetti di coloro, i quali sognano federazioni di razze, ovvero repubblica universale. Codesti sognatori sono i più certi nemici della pace degli Stati e della giustizia internazionale.

Le idee antiche del pan-latinismo, del pan-germanismo e del pan-slavismo porterebbero i popoli a raggrupparsi sotto il cesarismo trionfante. Le federazioni di razze, che dividerebbero l'Europa in tre o quattro Stati federali, addurrebbero conflitti più sanguinosi, perchè alcuni dissidî che oggi possono agitare due soli popoli, farebbero quasi generali le guerre.

La repubblica universale! Questa utopia, se diventasse il tentativo di quella gente, che si dispensa dal servire la patria gridando sempre *umanità*, dovrebbe accendere una rivoluzione impossibile per distruggere la grande legge dell'unità del genere umano nella varietà dei popoli, delle nazioni distinte per grandi tradizioni storiche, per differenza di lingue, di religioni, di costumi, per differenza di leggi, di genio; sostituirebbe alla possibilità di una guerra internazionale la peggiore delle guerre, la guerra civile.

Ciò posto, giova soltanto raccomandare che il nostro Governo riprenda la tradizione della scuola italiana e chiami gli altri Governi a stipulare arbitrati. Così i popoli potranno vedere

presto resa generale la clausola compromissoria nei trattati di commercio, di navigazione e di amicizia ed in tante altre materie. In questo caso ben s'intende che quando il più gran numero di Stati avrà adottata questa clausola, allora si potrà addivenire a fondere in protocollo unico e generale, come quello che dichiarò le regole del diritto marittimo nel protocollo annesso al trattato di Parigi del 1856, e come gli altri protocolli generali che addussero gli ordinamenti del soccorso internazionale dei feriti, le norme supreme di questa procedura internazionale. (*Bene!*)

A coloro, i quali sognano con tanta leggerezza di cuore leghe e federazioni tra i popoli voglio indirizzare la notizia delle grandi difficoltà, che oppone all'assimilazione degli istituti internazionali il sentimento dell'autonomia degli Stati. Le Americhe sono celebrate, perchè non hanno dinastie militari, unità di razza, aristocrazie ereditarie, differenze di ceti, eserciti permanenti, e chiese ufficiali. La qualità medesima delle emigrazioni, che quelle terre accolgono, fece sperare la fratellanza delle stirpi nell'eguaglianza politica e il trionfo della più schietta democrazia.

Il Governo degli Stati Uniti d'America ebbe la fortuna l'anno scorso di poter adunare nel Ministero di Stato in Washington i delegati di diversi Stati del Nord, del Centro e del Sud dell'America. Questi delegati erano chiamati a discutere i modi per conservare la pace e svolgere la prosperità dei differenti Stati americani, ed a fare lo studio di questi temi: l'avviamento alla formazione di un'unione doganale; le relazioni frequenti e regolari tra i porti dell'America; un sistema uniforme di regolamenti doganali in ciascuno Stato; un metodo uniforme per determinare la classificazione e il valore delle mercanzie nell'entrare dei porti degli Stati; un sistema uniforme per il servizio sanitario e le quarantene; un sistema uniforme di pesi e di misure; un sistema generale di una moneta di argento comune pei cambi del commercio; un accordo preliminare per un arbitrato internazionale permanente.

Appena i delegati conobbero il programma del maggior Governo americano, sentirono dentro l'animo la paura del *pan-americanismo*: chiesero un aggiornamento per andare a visitare le principali città degli Stati Uniti. Adu-

nati di nuovo il 18 novembre, dopo poche sedute, si sciolsero nel gennaio di questo anno, rinviando la continuazione dei lavori a tempo indeterminato.

Coloro, che facilmente sognano gli Stati Uniti d'Europa, aspettino almeno che l'America ci dia l'esempio degli Stati Uniti americani. (*ilarità.*)

Eliminate le utopie o le riforme non segnate sul quadrante del tempo, io invito l'onor. ministro degli esteri, il quale se può vantare, come tanti altri Italiani, l'adempito dovere di aver prese le armi per la patria, ricorderà il certo il detto del giureconsulto romano, *in armis ius*, di ripetere quel che ogni Italiano riconosce: che l'Italia nuova chiede di essere grande per altri titoli, che non sieno il rinfocamento di odi antichi, di condannate gelosie, la politica delle cospirazioni diplomatiche e delle rivalità tra gli Stati europei.

Gli Atti parlamentari provano che spesso il deputato Crispi espresse queste convinzioni, e e diede voti al rinnovamento degli ordini internazionali dell'arbitrato.

Io devo ricordare, perchè è mio dovere di servire, per quel che io posso, a distruggere odi ed accuse interessate di nemici comuni a due azioni, che egli in una questione piccolissima per le sue origini e per il suo obietto, che sembrò esca di nuova guerra simigliante a quella promossa per la *Secchia rapita (risa)*, dico la questione dell'archivio consolare di Firenze, ebbe sollecito il senso della prudenza e della opportunità: valendosi della buona diplomazia italiana ottenne un protocollo, che chiarì il senso delle parole « inviolabilità dell'archivio consolare » e decise che i consoli non possano tenere negli archivi cose che non siano proprie del loro ufficio, e che tutte le altre cose debbono essere tenute in camere separate.

I due Governi aggiunsero al protocollo dell'8 dicembre 1888 che tutte le volte che le autorità giudiziarie debbano eseguire qualche atto presso i consolati, debbano ricorrere per mezzo del Ministero degli affari esteri e in caso di rifiuto all'ambasciata, da cui gli agenti consolari sono sorvegliati. Riprenda l'onorevole ministro lo svolgimento degli istituti internazionali.

Di certo vi sono momenti nelle relazioni internazionali, in cui non si può tutto ottenere,

e vi sono riforme internazionali che debbono essere lungamente preparate. La tenacia nel propugnare le buone idee vince le resistenze.

Da lunghissimi anni i Governi fanno vivere i popoli in una specie di tregua armata; armarono milioni di soldati, facendogemere scienze arti, commerci e fortune private sotto il peso dei bilanci militari. Comprendo che vi hanno Stati, che non hanno libertà di scelta, e che soffrono tali necessità. Sino a quando dentro uno Stato vi sarà il predominio del ceto militare, il sentimento della conservazione spingerà gli altri all'aumento delle armi.

L'onor. ministro degli affari esteri può indicare trattati, nei quali abbia introdotto la clausola arbitrata, che già in venti trattati era stata stipulata?

Sono certo che profittando della fiducia, che gli uomini nuovi al governo della cosa internazionale dopo qualche tempo acquistano, profitterà di questo momento, in cui l'aura internazionale soffia un vento primaverile di pace, per riprendere l'opera del miglioramento delle relazioni internazionali. Questi sono i miei voti. Ma io non ho intenzione di presentare una mozione speciale per varie ragioni. La prima, perchè non è necessaria, essendo già stata fatta nel 1873, e ripetuta nella discussione dei bilanci; la seconda, perchè sento il dovere e la cortesia verso l'altro ramo del Parlamento e verso l'oratore, che ha preso l'iniziativa di svolgerne una. Anche il culto per le idee liberali mi consiglia a non correre innanzi all'Assemblea popolare, che più direttamente rappresenta il paese.

L'ultima ragione, per la quale io non propongo mozione, sarà certamente apprezzata dall'Assemblea, alla quale ho l'onore di appartenere. La proposta di una mozione potrebbe far supporre che qui dentro possano sedere senatori che non fossero favorevoli all'arbitrato. Io so che l'animo vostro si adagia in questo principio, ed io vo' provocare l'unanime suffragio con una semplice dichiarazione: se il vostro silenzio non sarà interrotto da alcuno, che voglia parlare contro di me, sarà per me la vostra unanime approvazione. (*Approvazioni.*)

Invocherò soltanto favorevoli risposte dall'onorevole ministro degli affari esteri. (*Bene!*)

PRESIDENTE. L'onor. senatore Alfieri ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. Non dovrei nulla aggiungere alla esposizione storica fatta, con molta dottrina, dal senatore Pierantoni della giurisdizione arbitrale nelle relazioni internazionali e dei precedenti, sia di atti parlamentari, sia di trattati stipulati dal Governo italiano che danno al nostro paese un posto notevole e di grande onore in questa materia.

In altra circostanza ho rammentato come all'Italia spetti per le sue speciali condizioni territoriali e per la storia del suo risorgimento una parte essenzialmente pacifica e moderatrice nella politica generale d'Europa.

Altra volta molti hanno potuto dubitare al pari di me che di questa parte non fosse abbastanza persuaso il Governo o quanto meno ciò non apparisse in modo abbastanza evidente.

Sono lieto che mi si presenti un'occasione per felicitarmi col Governo e col paese che in circostanze recenti l'Italia abbia dimostrato che, oltre a quelle relazioni più intime che le assicurano formali alleanze, essa coltiva rapporti di scambievole benevolenza anche colle altre maggiori potenze.

Ciò si è reso evidente e per gli atti di cortesia compiuti verso una potenza vicina colla quale erano stati lungamente lamentati vicendevoli sospetti e meno benigna intelligenza: e per la splendida prova di affetto e di deferenza di cui è stato fatto segno presso uno dei maggiori imperi il principe in cui l'Italia vede incarnate le più alte speranze della patria.

Amata così e rispettata dalle altre nazioni, l'Italia, in aspetto di sovrana equanimità internazionale, farà sentire più autorevole e più efficace la sua voce in pro della pace e di tutti quegli istituti che, come il giudizio arbitrale, sono della pace istrumento e difesa.

Per queste considerazioni non posso che consentire con plauso alle cose dottamente esposte dall'onor. Pierantoni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro ad interim degli affari esteri*. Signori senatori, comincerò dal tema simpatico, del quale si sono occupati gli onor. Pierantoni ed Alfieri.

Nessuno più di me (e mi lusingo di essere in ciò con voi d'accordo), nessuno più di me desidera che la pace sia assicurata e che giammai possa essere turbata nel vecchio continente.

Nulla di meno, non bisogna illudersi sulle condizioni nelle quali oggi versa l'Europa. Gli armamenti che giornalmente aumentano, il contegno non sempre amichevole di alcuni Governi, ci fanno pur troppo temere che questa pace, della quale da 14 anni godiamo, possa da un momento all'altro, e senza nostra colpa, esserci tolta.

Posso però assicurare essere nostro proponimento di evitare tutti i pericoli, d'impedire i possibili attriti, e di fare da parte nostra tutto ciò che è in noi, affinché sia allontanato il flagello della guerra.

Il concetto di un arbitrato internazionale, per la soluzione di tutte le questioni che possano sorgere fra uno Stato e l'altro, è quanto di più sublime possa essere stato escogitato dagli uomini di buona volontà. Nulla di manco, se dalle piccole cose si può trarre argomento per conoscere le intenzioni dei Governi, dobbiamo con vero dolore dichiarare che non tutte le potenze sarebbero pronte ad accettare per le questioni politiche l'arbitrato internazionale. Ancora non fu possibile introdurre in alcune convenzioni commerciali la clausola compromissoria; e questo non è un buon indizio.

Noi fortunatamente abbiamo trattati di commercio con la più parte dei Governi europei, ma ve ne ha taluni nei quali manca il patto dell'arbitrato, e non è difficile immaginare quali siano i proponimenti delle potenze che non hanno voluto accettarlo. Questo però non deve essere un motivo per iscoraggiarci nella santa missione che abbiamo assunto, e gli atti del Governo italiano, ai quali accennò il senatore Alfieri, vi provano quali siano le nostre intenzioni e quanto fervente il nostro desiderio in un argomento di tanta importanza. Devo però osservare che dai desideri ai fatti corre una grande distanza, ed ingannerei la pubblica opinione se dessi a credere che questa vecchia Europa, in questi momenti, sia pronta ad accettare, come mezzo di sciogliere tutti i litigi, il grande istituto dell'arbitrato internazionale.

Andiamo ora all'altra questione di minore importanza, di fronte all'argomento che ho trattato, ma gravissima anch'essa, quella della quale si occupò ieri l'onor. senatore Rossi Alessandro.

In verità, se io seguissi l'onor. Rossi in tutte le cose da lui esposte, esse varrebbero quale

contrappeso ai pacifici desideri dell'onorevole Alfieri e dell'onor. Pierantoni.

Discorrendo del così detto protettorato cattolico in Oriente, il senatore Rossi non poté nascondere quanto sia viva, solenne, violenta la lotta morale tra il passato e l'avvenire.

La questione del protettorato cattolico fu, l'anno scorso, oggetto dei miei discorsi, prima davanti la Camera dei deputati, e poscia in questa Assemblea; anche allora la medesima questione fu qui sollevata dell'onor. senatore Rossi.

Noi abbiamo sempre sostenuto che sui nostri cittadini all'estero nessun Governo possa esercitare un protettorato. E anche nel trattato di Berlino fu convenuto che ogni Governo è il protettore dei propri cittadini all'estero, appartengano o no a congregazioni religiose.

Posso poi con lieto animo dichiarare, che tutte le volte che cittadini italiani, appartenenti a congregazioni religiose, si sono diretti ai nostri consoli, hanno ottenuto quel patrocinio, quei sussidi e quei benefici, che riteniamo esser nostro dovere di apprestar loro.

In questi ultimi tempi, specialmente nella Turchia, si è impegnata con maggior violenza la lotta tra i Minori-Osservanti e la Compagnia dei gesuiti, la quale, fatalmente dominando nel Vaticano, esercita una grande influenza in tutti i paesi dell'Oriente.

Contro la potente Società noi abbiamo potuto opporre le scuole laiche, le quali, bisogna che se ne persuada l'onor. senatore Rossi, hanno fatto ottima prova, sicchè dobbiamo esserne orgogliosi.

Le nostre scuole all'estero si sarebbero anche maggiormente estese, se non avessimo dovuto lottare con le esigenze del bilancio. Tuttavia, limitandoci alle somme che il Parlamento ci ha concesse, possiamo affermare che dal 1887 al 1890 i progressi sono stati notevoli.

Nel 1887-88 avevamo nelle nostre scuole all'estero 7427 allievi, nel 1888-89 la cifra salì a 13,081, e nel 1889-90 a 21,820 allievi. Il numero dei giovani i quali si istruiscono nelle nuove scuole è dunque triplicato.

Il senatore Rossi ha parlato con interesse dell'Associazione nazionale dei missionari italiani.

Io non sono contrario a questa Associazione. Io non chiedo da essa che una sola cosa, ed è che accetti i nostri programmi, ed osservi i

nostri regolamenti. Allora avrà anche essa gli aiuti che noi diamo ai privati cittadini che tengono scuole all'estero.

Il senatore Rossi deve ricordarsi quello che fu scritto nell'art. 102 del nostro regolamento. In esso è disposto: che possono ottenere un sussidio fisso le scuole italiane private che si conformino per i programmi e la scelta dei libri di testo, alle disposizioni del Ministero; che celebrino le feste civili; che accettino l'alta vigilanza dei regi agenti e direttori centrali; che ammettano le visite degli ispettori straordinari governativi.

Se l'istituto privato è mantenuto da una Associazione religiosa italiana, dovrà inoltre intitolarsi *scuola italiana*, e riconoscere l'alto patronato di Sua Maestà il Re.

Date le disposizioni del regolamento, di cui ho dato lettura, non saprei quale altra cosa io potrei fare più per l'Associazione dei missionari italiani all'estero.

La legge è per tutti; e purchè cotesta Associazione voglia obbedirvi, avrà quanto basti, se crede stabilire le sue scuole all'estero.

Io devo credere ai suoi sentimenti patriottici; e voglio anche ammettere che non abbia vincoli coi nemici dell'unità nazionale, ma, se li ha, rompa tali vincoli, accetti il patronato del Re, e noi accetteremo il suo concorso, onde estendere l'insegnamento nei nostri nazionali all'estero.

Credo che questa mia dichiarazione potrà soddisfare l'onor. Rossi.

Ad ogni modo io farò un'altra dichiarazione:

Io sono pronto a fare uno studio speciale, allo scopo di vedere come potremo valerci dell'associazione dei missionari italiani all'estero.

Del resto, ho già esposto al Senato gl'intendimenti miei. Lo ripeto: nel regolamento sulle scuole italiane all'estero, nelle leggi nazionali, si trovano sufficienti garanzie, perchè le associazioni religiose possano anche esse tener le scuole col sussidio del Governo, possano soddisfare a quegli scopi che si sono proposti di raggiungere.

Dopo di ciò, credo che null'altro mi resti a dire agli onor. oratori che hanno parlato sul bilancio degli affari esteri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore A. Rossi.

Senatore ROSSI A. Io ringrazio l'onorevole ministro degli affari esteri della risposta benevola che ha fatto alle mie domande di ieri.

Mi compiaccio di avere udito che egli andò e va continuando de' sussidi ai poveri francescani.

Non ritorno nè sugli argomenti dell'anno scorso, nè su quelli di ieri, perchè le ultime dichiarazioni sue mi rendono ragionevolmente contento.

L'onorevole ministro ha dato lettura dell'articolo 102 del regolamento che concerne le scuole italiane all'estero.

I procedimenti che ebbi a manifestare della Associazione nazionale, i mezzi di cui dispone, i fatti narrati di quanto ha prodotto finora, e le sue intenzioni esclusivamente patriottiche di venire in aiuto all'azione iniziata con tanto coraggio dal Governo, rispondono abbastanza, senza ch'io scenda a dichiarazioni.

Io mi limiterò adunque a prendere atto di quelle dell'onorevole Crispi, e tanto più in quanto non hanno il carattere di un favore particolare, ma si appoggiano ad un regolamento che venne sempre osservato dalla Associazione nazionale.

Inoltre egli ha promesso di fare degli studi per ottemperare alla domanda più tassativa che ieri gli ho diretta, di assegnarvi, cioè, un piccolo fondo sul bilancio degli esteri.

Posso assicurare il Senato ed il signor ministro che, non dubitando dell'entusiasmo dei cittadini ad accrescere le forze finanziarie della Società, quei sussidi che il Governo potrà dare saranno messi al profitto del 10 per uno.

Oramai non sono più ignote le influenze come si agitano in Oriente. Quelle che vanno esercitando i gesuiti, guidati da un intraprendente arcivescovo, non rappresentano soltanto una lotta fra comunità religiose e comunità religiose, fra gesuiti e francescani. La lotta assume un carattere decisamente politico.

I mezzi adunque di cui abbiamo in germe mostrato la futura efficacia daranno il loro frutto, ed io ringrazio l'onorevole ministro della benevola accoglienza che ha fatto alle mie istanze.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Senatore ARTOM, *relatore*. Permetta il Senato che io dica pochissime parole per ringraziare l'onor. Rossi della benevola menzione che ha fatto della mia relazione.

Io, come il Senato sa, non sono oratore, e venni in Senato come colui *che per lungo silenzio pareva fioco*; tuttavia ciò non mi esime dalla necessità di compiere un obbligo di gentilezza, e quindi esprimerò la mia compiacenza che ci sia oramai pieno accordo tra le dichiarazioni dell'onor. ministro degli esteri e quelle dell'onor. Rossi.

Aggiungerò, per mio conto, un modesto desiderio.

Io vorrei che i fondi, pur troppo scarsi, che il Governo può consacrare all'opera altamente benefica delle scuole italiane all'estero, fossero piuttosto consacrati, anzichè alle scuole elementari ad istituire parecchi stabilimenti di istruzione secondaria.

A parer mio, per le scuole elementari basta dare sussidi alle Società locali; perchè, quando si tratta solamente di insegnare l'alfabeto o poche nozioni grammaticali, mi pare esagerazione il temere che vi sia una tendenza o antipatriottica, o anticivile; invece, quello che occorre e quello che la Francia fa in modo straordinario, è di stabilire dei licei, dei ginnasi, delle scuole di insegnamento secondario,

Egli è precisamente dalla età di 10 o 12 ai 15 o 18 anni che è necessario che i giovani che si trovano all'estero abbiano nozioni esatte della storia del paese a cui appartengono, conoscano bene la sua lingua, il suo diritto, ed abbiano quelle tendenze nazionali che la patria può un giorno domandare ad essi.

La Francia ha stabilito a Beyrouth una quasi università con 140,000 lire, a Smirne credo abbia una scuola normale per maestri, a Costantinopoli, ad Alessandria di Egitto ha grandi istituti.

Certo essa ha la fortuna di valersi dei missionari e dei lazzaristi: ma poichè anche noi abbiamo nel paese una società, la quale è disposta a mettersi di accordo col Governo, a domandare regolarmente di essere riconosciuta in modo legale e che pone tutte le sue forze intellettuali e pecuniarie a servizio del Governo per la istruzione elementare all'estero, io voglio sperare che il ministro, giusta le sue di-

chiarazioni, vorrà servirsi anche di questi aiuti; giacchè la lotta delle influenze in Oriente contro la lingua e la cultura italiana è così forte, che veramente il Governo non dovrebbe rinunciare a nessun mezzo per potere difendersi da esse.

Dopo ciò io non ho che a dire poche parole sull'arbitrato.

Anche su questo il ministro ha fatto delle dichiarazioni che mi sembra abbiano convinto e tranquillizzato l'onorevole Alfieri ed il senatore Pierantoni.

Egli ha detto che il Governo italiano è e continua ad essere perfettamente favorevole alla idea dell'arbitrato; ha però tolte le illusioni che potessero per avventura nascere sull'efficacia di questi mezzi giuridici per sciogliere le controversie internazionali.

L'onorevole Pierantoni ha rammentato le dichiarazioni del Congresso del 1856 per cui in caso di dissidi fra due potenze si sarebbe dovuto fare appello ai buoni uffici di una terza potenza.

Purtroppo l'esperienza, ed un'esperienza assai dolorosa, ha insegnato che questa clausola è rimasta lettera morta; nè nel 1859, nè nel 1866, nè nel 1870 si poté ottenere che una terza potenza fosse invocata e mettesse pace fra le potenze belligeranti.

Signori, ormai la situazione è questa: non è quasi più a temersi che nessuno Stato faccia la guerra per piccole questioni, per futili motivi; questo è un grande progresso raggiunto dalla umanità.

Ormai per piccole questioni o economiche o finanziarie o anche di ordine politico, ma che non interessino veramente la grande idea dell'indipendenza nazionale, nè l'avvenire della nazione, nessun Governo piglierà mai l'enorme responsabilità di provocare una guerra, di far nascere disastri innumerevoli, ineffabili, la responsabilità di una serie di sventure prodotte dalla guerra.

Ma purtroppo vi hanno delle questioni nelle quali non è lecito a nessuna nazione di alienare anticipatamente una parte qualunque della sua sovranità, e perciò se è desiderabile che in ogni caso questa tendenza dell'arbitrato si allarghi, si diffonda, divenga comune a tutti i Governi, è purtroppo ancor possibile che ci

siano delle guerre in cui nessuno arbitrato riuscirà a mettere la pace.

Vi è però (direi così) un arbitrato latente, ed è l'influenza sempre più grande, sempre più invincibile dell'opinione pubblica di tutto il mondo civile.

Perfino nel secolo XVI e XVII i Governi conoscevano la forza dell'opinione pubblica e tenevano ai loro stipendi degli statisti, dei giuriconsulti per pubblicare memorie, per dimostrare che la loro tesi di diritto successorio o di conquista o di diritto marittimo doveva essere suffragata dall'opinione pubblica di tutto il mondo.

Ora questo movimento dell'opinione pubblica si è allargato enormemente e certo tutti i Governi subiscono senza avvedersi quest'influenza: è quindi sperabile che le guerre, sempre possibili, divengano sempre più rare, sempre meno frequenti e che ciascun Governo sotto il peso delle grandi responsabilità che ho indicate preferisca un accomodamento diretto od anche un arbitrato se si vuole, alle incalcolabili sventure della guerra. Ma per togliere assolutamente i pericoli della guerra vi è qualcosa di più. Si opera a poco a poco una trasformazione dell'ambiente morale in Europa. L'idea della nazionalità divenne più efficace e quasi dominante nel mondo politico, nella seconda metà del secolo XIX, in seguito alla necessità che avevano i popoli oppressi di unirsi e riacquistare la loro indipendenza, la loro sovranità.

Ormai, nelle sue linee generali questo movimento è compiuto e succede un'altra idea, l'idea dell'internazionalità.

Pur troppo vi è un'internazionalità cattiva; l'internazionalità nera, l'internazionalità rossa: ma a queste noi possiamo opporre anche l'internazionalità del bene.

Vi è poi un altro ordine di pericoli che può sostituirsi ai pericoli delle guerre. Intendo di parlare del movimento sociale.

Il movimento sociale ha un carattere evidentemente internazionale ed è destinato a mettere in seconda linea tutte le questioni di nazionalità; è destinato a metterle in seconda linea per il bene e per il male, perchè gli operai ormai non si riuniscono più appartatamente per paese, per città, o per nazione, ma hanno rapporti continui tra loro e già trovarono modo d'imporre un giorno di cessazione dal lavoro, di organiz-

zare degli scioperi universali, per chiedere aumenti di salari in Europa, in America, dappertutto. Questo movimento finirà per imporre ai Governi una grande prudenza, una grande sorveglianza. Dall'altro canto poi i Governi debbono pure persuadersi che la sola efficace riforma sociale sarebbe quella di addivenire ad un disarmo e quindi ad una diminuzione d'imposte.

Un beneficio da farsi a tutte le classi sarebbe il trovare modo di diminuire il prezzo dei consumi, il prezzo delle sussistenze. Quando tutte le cose continuano ad aumentare, quando in forza del militarismo abbiamo il protezionismo che ne viene di conseguenza, (giacchè quando gli oggetti di produzione interna sono aggravati di grosse tasse, bisogna aggravare di grossi dazi quelli che vengono dalle frontiere) si giunge ad una condizione intollerabile che è poi la ragione vera intima di quella crisi, di quella miseria che travaglia il popolo, e che lo conduce a pretendere le riforme sociali.

Io credo (non intendo fare profezie, non so se questo accadrà, e quando accadrà) che il movimento sociale è quello che dovrà un giorno o l'altro persuadere i governi a mutare sistema ed a cessare dal militarismo e dalle enormi imposte.

Perciò non ho grande fiducia nell'arbitrato, il quale mi pare un rimedio di dubbia efficacia, e limitato alle questioni che ormai non danno più origine alle guerre.

Le piccole questioni si scioglieranno sempre o direttamente, o per mezzo degli uffizi di una terza potenza. Per le grandi questioni, nessuna potenza accetterà l'arbitrato.

Detto questo, ringrazio l'onorevole ministro delle dichiarazioni che ha fatto circa la politica generale.

Veramente non c'è nessun dubbio che il nostro Governo non continui a desiderare la pace, non c'è nessun dubbio che l'Italia ha sommo bisogno di pace e non desidera che d'averne ottimi rapporti con tutte le potenze. Pure l'onorevole ministro mi ha lasciato ancora qualche dubbio e questo dubbio mi inquieta alquanto.

Io avevo conchiuso dai buoni rapporti che esistono ora con una nazione vicina, dalle lusinghiere testimonianze di stima e di affetto che furono date al Principe di Napoli in Russia, che la situazione fosse completamente tranqui-

lante. Tuttavia mi nasce ancora il sospetto che non tutte le potenze accettino la nostra politica in Africa, ed io temo che alla conferenza antischiavista di Bruxelles non tutte le potenze abbiano accolto senza riserve la rappresentanza che noi abbiamo assunto per parte di Menelik nella questione della tratta degli schiavi.

Se l'onorevole ministro potrà tranquillizzarmi su questo punto glie ne sarò grato. Del resto io non intendo fare domande indiscrete, ed egli è perfettamente libero del come e del modo di rispondere.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Rendo grazie all'onorevole senatore Alfieri delle cortesi parole, che rivolse ad una cara memoria, ed a me stesso.

Aveva ommesso, perchè il Senato non ha bisogno di ricordi, di rammemorare il nome di P. S. Mancini. Qui potevo rammentare Federico Sclopis, che fu lume ed ornamento del Senato, e che scrisse nella storia civile, la virtù di avere saputo rimuovere le grandi difficoltà, che impedivano la decisione del Tribunale arbitrale di Ginevra.

Tornando al tema dell'arbitrato, constato che io sono stato il primo a ridurre l'arbitrato internazionale ai suoi giusti termini.

È vero quello che ha ripetuto l'onor. signor ministro degli affari esteri, ossia, che la Germania non pensò di accettare la clausola arbitrale, ma io avevo detto che sottoscrisse un protocollo, che lasciò aperta la questione.

Posso aggiungere che la Germania negli ultimi anni facendo accettare il trattato del 1885, sopra l'espansione coloniale e sopra la neutralizzazione del Congo, sostenne l'art. 8, che sanzionò la clausola della mediazione, per separare i possedimenti coloniali dalle possibili guerre europee.

E la stessa Germania fondandosi sull'arbitrato ha in questi giorni colto abbondantissimi frutti.

Era antica di parecchi anni la questione tra l'Inghilterra e la Germania per l'isola di Lamu, per sapersi, cioè, se spettava al sultanato di Zanzibar la sovranità di quell'isola, mentre d'altra parte gl'Inglesi, padroni della linea di navigazione, la ponevano nella zona della loro sovranità.

La Germania aveva deferito al barone Lambert, ministro degli affari esteri del Belgio, la decisione della questione.

Gli accordi recenti sopra i possedimenti africani hanno forse sopita la questione.

Io non ho espressa una fede superlativa nell'efficacia degli arbitrati. Ho ricordato che la stessa conferenza della pace a Parigi del 1889 la raccomandò a tutti i Governi sotto la sola riserva delle questioni che potrebbero ledere l'indipendenza e l'amministrazione interna delle nazioni.

Questa limitazione è determinata dall'istessa analogia, che spesso si riscontra fra il diritto civile ed il diritto internazionale. Tutti sanno e l'onorevole ministro pur sa che non si possono, per esempio, commettere a giudizio di arbitri le questioni di stato civile, e che vi sono obbietti in diritto, fuori il commercio, i diritti inalienabili. Io sull'esempio abbondante dei precedenti l'ho invitato a riprendere la buona tradizione, e sono lieto di aver ricevuta l'assicurazione, che tutte le volte che potrà farà accettare l'arbitrato.

Ringrazio pure l'onor. relatore di aver ricordato che oggi l'idea di nazionalità è fatta generale e che trionfò e trionfa per rimuovere le cagioni di guerra; che vi sono correnti di idee, le quali, se possono arrecare disturbi all'interno, pure sono di freno alle guerre esterne. Però la storia insegna che spesso piccole questioni servirono ad accendere grandi guerre. Questi casi dimostrano appunto l'importanza dell'arbitrato, perchè, giovando ad eliminare le piccole e numerose questioni con la clausola compromissoria esclude i negoziati diplomatici, e consolida le relazioni di pace.

Ed ora debbo rivolgere all'onor. ministro degli esteri ben diversa domanda.

Egli fu presidente di una Commissione presso il Ministero degli esteri, che elaborò un disegno di legge sulla estradizione. Per ritogliere questo istituto dall'arbitrio dei Governi, se ne volle fare un istituto giudiziario. La garanzia della libertà di chi è richiesto per estradizione è una giusta applicazione de' diritti dichiarati dell'uomo. Tutte le costituzioni proclamarono la inviolabilità della persona umana e sanzionarono di potersi ordinare l'arresto solamente nei casi e nelle forme volute dalle leggi. Lo straniero deve essere protetto dalla stessa ga-

ranzia: se è richiesto, come contumace per essere estradato, ha diritto ad una forma di giustizia, che lo protegga dall'arbitrio.

Con la tutela del diritto individuale procede il vantaggio della cosa pubblica. L'onor. ministro degli affari esteri sa quanto giovi alle buone relazioni internazionali di poter rispondere agli Stati richiedenti la estradizione: che le leggi patrie ne affidarono l'esame della domanda al potere giudiziario, e che il Governo sarà un semplice organo di trasmissione della istanza e di esecuzione della decisione.

Certamente non è in questo corso di lavori parlamentari che si potrebbe esaminare il grave argomento; ma desidero sapere: se nella prossima sessione o alla ripresa dei lavori parlamentari in autunno il ministro intenda di presentare quel disegno di legge, ch'egli accettò come giureconsulto, e che potrà anche in qualche punto modificare.

Aggiungo un'altra domanda. Non voglio ricordare la opposizione, che io feci al sistema della delegazione al potere esecutivo della potestà di ordinare il nuovo Codice penale. Quel sistema fu voluto da grosse maggioranze nei due rami del Parlamento; oggi un nuovo Codice è in vigore ed è mio dovere di non parlare del passato. Ma ho diritto di parlare delle deplorabili conseguenze, che la delegazione addusse; si volle l'unificazione per rimuovere una discrepanza nel diritto pubblico penale, perchè l'Italia era retta da due leggi penali, avendo la Toscana un Codice punitivo speciale. Oggi la condizione giuridica è cambiata in peggio. Vigè dall'Alpi alla Sicilia un solo Codice penale generale; ma il Codice penale militare ancora non è unificato; non sono ancora unificate le leggi speciali, specialmente quelle che reprimono il contrabbando alla frontiera, le contravvenzioni ai dazi di consumo. Cosa ancora più grave (mi dispiace che non sia presente l'onor. Brin), neppure il Codice della marina mercantile, che reprime i reati della pirateria, la tratta degli schiavi, tutte le violazioni delle leggi della navigazione e delle genti di mare, è stato coordinato col nuovo Codice penale.

Perchè non si pensò di unificare tanta parte del diritto punitivo italiano?

Sa dirmi l'onor. ministro degli esteri come fanno i consoli aventi giurisdizione per dar giudizio penale, mutato il Codice antico? Tutti

sanno che dove impera con la giurisdizione la legge italiana, era in vigore il Codice penale italiano e che la legge consolare è coordinata al sistema del vecchio Codice penale. Che studi si sono fatti? Perchè fino ad ora non si pareggia la legge consolare?

Queste domande dipendenti dal nuovo Codice sono tutte importanti. Perchè la delegazione chiesta dal Governo, conferita alla Commissione coordinatrice del Codice penale, non comprende queste leggi speciali?

Certo io doveva supporre che le Commissioni, che studiarono il Codice, non avrebbero commesso così grande oblio, e quindi sono pronto a sentire qualche spiegazione sopra le intenzioni del Governo relative a questa amplissima parte del diritto penale, che deve ancora essere unificata.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro degli affari esteri ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro ad interim degli affari esteri.* Rispondo anzitutto all'onor. senatore Pierantoni. Egli saprà che nel trattato di commercio tra l'Italia e la Germania vi è la clausola compromissoria. Io non alludeva alla Germania, quando ho parlato di potenze che non avevano aderito al patto dell'arbitrato.

Quanto al disegno di legge sulla estradizione, posso assicurare l'onorevole senatore che alla prossima sessione legislativa sarà presentato al Parlamento.

Il Ministero dovette naturalmente attendere la pubblicazione del Codice penale comune, per riordinare gli altri Codici penali eccezionali, cioè quelli dell'esercito e dell'armata, e l'altro sulla marina mercantile. All'uopo sono state nominate le relative commissioni con incarico di farvi le modificazioni che il nuovo diritto penale esige.

Gli studi sulla legge consolare sono già compiuti. La legge consolare potrebbe essere portata al Parlamento, ma l'onor. Pierantoni comprende benissimo che, essendo già la stagione inoltrata, mancherebbe il tempo per esaminarla e votarla.

Anche questa però l'assicuro che alla nuova sessione legislativa sarà oggetto di studio per il Parlamento.

Io non ho capito veramente come l'onorevole

relatore possa sospettare che dalla conferenza antischiavista di Bruxelles possano sorgere pericoli di guerra.

Ne siamo ben lontani, e se la guerra sorgerà, sia in Oriente, sia in Occidente, sarà per ragioni molto diverse da quelle che furono trattate nella conferenza antischiavista di Bruxelles. Per queste, la pace non potrà essere turbata.

È una conferenza meramente pacifica, nella quale le potenze sono state quasi tutte d'accordo negli argomenti che vi furono discussi.

La conferenza, nonostante lo scopo santissimo pel quale fu riunita, è di una importanza politica secondaria, e non può turbare le relazioni delle potenze tra loro.

La sola questione che diede luogo ad uno scambio d'idee, fu questa:

Re Menelik avrebbe voluto partecipare direttamente alla conferenza, ed assumere gl'impegni che ne deriveranno. Noi abbiamo annunciato, ed a ciò le potenze hanno aderito, che dopo la firma del protocollo per parte delle potenze intervenute alla conferenza, avremmo fatto adesione in nome del nuovo imperatore dell'Abissinia; su questo non può essere dubbio alcuno.

Andiamo a quanto si riferisce ai licei ed ai ginnasi.

L'onorevole relatore ha purtroppo ragione ed è necessario che i licei e i ginnasi si aumentino all'estero pei nostri nazionali.

Di ginnasi ne abbiamo parecchi, come avrà potuto vedere nella relazione presentata sulle scuole all'estero. Di licei non ne abbiamo ancora. È una questione di bilancio; nulladimanco posso assicurare al Senato che studi si sono fatti al Ministero per vedere quali sarebbero le località in cui i licei possono esser fondati. Appena terminati questi studi, noi porteremo a Sua Maestà un decreto speciale per la fondazione di cotesti istituti.

Senatore ARTOM, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ARTOM, relatore. Io devo ringraziare l'onorevole ministro delle spiegazioni che ha voluto dare alle mie domande; e mi duole che forse io non sia stato bene capito o non mi sia bene espresso. Non ho mai detto che dalla conferenza antischiavistica di Bruxelles potesse nascere guerra; soltanto ho detto che temevo

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1890

che il nostro diritto di rappresentare Menelik a quella conferenza non fosse stato riconosciuto egualmente da tutte le potenze.

Pare da quel che ha detto lo stesso onorevole ministro che qualche discussione su questo punto vi sia stata; ad ogni modo poichè questa

difficoltà è stata risolta favorevolmente all'Italia, io non ho più altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione dei capitoli. Ne do lettura.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	378,876 50
2	Ministero - Personale straordinario	36,180 »
3	Ministero - Spese d'ufficio	122,580 »
4	Manutenzione del palazzo della Consulta ed arredamento delle sale di rappresentanza.	32,500 »
5	Spese postali e telegrafiche (Spesa obbligatoria).	200,000 »
6	Spese segrete	100,000 »
7	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
8	Spese casuali.	60,200 »
		930,336 50
Spese di rappresentanza all'estero.		
9	Stipendi ed assegni al personale delle legazioni (Spese fisse)	2,082,383 33

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. Io domando all'onor. ministro degli esteri una parola di speranza.

Su tutto il Rio della Plata l'Italia non è rappresentata che da un solo legato a Buenos Ayres,

il quale deve anche servire per la Repubblica dell'Uruguay. La colonia di Montevideo, finora senza effetto, ha fatto replicate istanze per avere un ministro residente.

Sembra che a tanta distanza, cogli attriti commerciali che eventualmente possono anche

avvenire, fra il luogo di residenza e il luogo dove la residenza non c'è, questo desiderio sia molto legittimo.

Nella Repubblica Orientale americana noi abbiamo un milione d'Italiani; si può dire che è popolo italiano e non ha costato al Governo un soldo. Si capisce l'amor proprio nazionale degli Italiani residenti a Montevideo di avere un rappresentante. Tanto più che la Repubblica di Montevideo tiene qui in Roma un suo rappresentante.

Notate che quando era il piccolo Piemonte, ci aveva a Montevideo un agente diplomatico che forse è stato l'origine per cui ha preso tanto sviluppo l'emigrazione italiana così utile e feconda in quei paesi.

Vi sono masse di prodotti che si scambiano; principalmente lane adoperate in Italia, cuoi, ed altri generi; ai quali prodotti argentini corrispondono i nostri prodotti di scambio, specie colla Liguria ed anche con alcune parti dell'Italia meridionale.

Io so che in Senato non si può invitare il Governo a spendere trenta o quarantamila lire per una legazione a Montevideo. A me basterebbe una promessa, un'assicurazione dell'onorevole ministro degli esteri, che è così geloso delle rappresentanze italiane all'estero, e che sa tenere alto l'onore diplomatico non soltanto, ma anche vuole sviluppare le relazioni commerciali colla madre patria.

A questa spontanea colonia italiana, che è assisa sulle sponde dell'America orientale, voglia il Governo italiano dare la speranza che in un prossimo bilancio sarà contemplata anche la spesa per la istallazione di un ministro residente a Montevideo, come quello che abbiamo a Buenos Ayres.

Io spero che questo voto mutuo degl'Italiani che hanno rapporti costanti con Montevideo e degl'Italiani colà residenti, verrà esaudito, se non in questo, in un prossimo bilancio.

Il ministro mi risponderà probabilmente ragioni di economia, me lo immagino, ma quando si vede che per il semplice fitto del palazzo di un ambasciatore (che passa per milionario) a Costantinopoli si spende 50 mila lire, c'è da sperare una somma uguale e anche minore si possa spendere per la legazione a Montevideo.

Io ho fiducia che l'onorevole presidente del

Consiglio e ministro agli esteri vorrà tenere conto di questa raccomandazione.

Senatore ARTOM, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore ARTOM, *relatore*. Io ringrazio l'onorevole senatore Rossi di aver fatto suo un desiderio che io avevo già espresso nella mia relazione.

È verissimo che la Repubblica dell'Uruguay mantiene da gran tempo una legazione in Italia e che la Sardegna incominciò appunto le sue relazioni con l'America del Plata istituendo là una legazione.

Le condizioni del bilancio in questo momento non permettono assolutamente di separare le due legazioni, ma mi associo al desiderio del senatore Rossi che in un prossimo avvenire si faccia giusta ragione alla domanda dei nostri cittadini che stanno a Montevideo.

CRISPI, *presidente del Consiglio ministro ad interim degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro ad interim degli esteri*. È purtroppo vero: converrebbe che tanto a Montevideo quanto a Buenos Ayres fossero due Legazioni.

Ma, come diceva giustamente l'onorevole relatore, se questo desiderio dei nostri compatrioti non è stato esaudito, è stato per ragioni finanziarie.

Nulla di meno, è una raccomandazione che non dimenticherò, e appena sarà possibile di istituire due Legazioni nelle suddette città, non mancherò di soddisfare la domanda dell'onorevole senatore Rossi.

In quanto al palazzo della nostra ambasciata a Costantinopoli, mi permetta di osservare (non parlo della ricchezza dell'ambasciatore, perchè non so se sia ricco, non ci occupiamo di questo), come in Costantinopoli è necessario che il nostro Consolato abbia un'abitazione conveniente, e che l'ambasciatore ne abbia un'altra anch'esso.

I Consolati in Oriente, lo sa meglio di me l'onorevole senatore Rossi, esercitano giurisdizione da magistrato. Quindi hanno bisogno di locali per il tribunale, per gli archivi, oltre alla casa per uso dei Consoli.

L'ambasciatore è bene che sia alloggiato, se non splendidamente, convenientemente. Nei paesi orientali anche l'apparenza è uno dei mezzi di governo.

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1890

Bisogna pel palazzo dell'ambasciata a Costantinopoli che si facciano studi convenienti, e speriamo di raggiungere lo scopo, forse con qualche economia. Ma non posso però promettere, che a Costantinopoli non sia necessario un palazzo speciale per l'ambasciatore.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. Dirò due solè parole per ringraziare l'onor. ministro della speranza che ci dà che una legazione a Montevideo possa essere istituita.

Colgò anche l'occasione per ringraziare l'onorevole relatore che ha appoggiato la mia do-

manda, assicurandolo che propriamente fu una semplice svista di non avere accennato al voto identico che l'istesso onor. Artom in nome della Commissione permanente di finanza aveva prima espresso nella sua bella relazione.

Lo ringrazio poi particolarmente di aver ora appoggiate anche le mie domande per le scuole dei missionari in Oriente.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, pongo ai voti lo stanziamento pel cap. 9 nella cifra che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

10	Stipendi ed assegni al personale dei consolati (Spese fisse)	2,503,163 50
11	Stipendi ed assegni al personale degli interpreti (Spese fisse)	150,000 »
12	Stipendi ed indennità locali da corrispondersi agli impiegati d'ordine presso i regi uffici all'estero	50,000 »
13	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione	280,000 »
14	Viaggi in corriere (R. Decreto 28 giugno 1863)	50,000 »
15	Missioni politiche e commerciali	220,000 »
16	Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero	142,400 »
17	Manutenzione di proprietà demaniali a Costantinopoli, Tangeri, Tokio, Bucarest, Madrid e Londra	40,000 »
		5,517,946 83
Spese diverse.		
18	Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero (art. 14, n. 2 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804 e regolamento diplomatico 29 novembre 1870, n. 6090)	250,000 »
19	Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero (art. 14, n. 3 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804)	220,000 »
20	Sussidi e rimpatri di nazionali indigenti all'estero (art. 14, n. 4 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804)	170,000 »

 LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1890

21	Spese di ospedale ed altre eventuali all'estero (art. 14, n. 5 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804)	190,000 »
22	Bandiere, stemmi, sigilli e mobili per uso esclusivo di archivio all'estero	8,000 »
23	Indennità agli uffici consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria	15,000 »
24	Scuole all'estero	1,033,710 »
25	Sussidi vari	80,000 »
26	Spese civili d'Africa	1,581,061 20

 3,547,771 20

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

27	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	145,750 »
----	--	-----------

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generall.

28	Assegni provvisori e d'aspettativa (Spese fisse)	10,166 66
29	Spesa per il servizio dei conti correnti coi regi agenti all'estero e pei lavori statistici di nuovo impianto	3,110 »
30	Ampliamento ed arredamento di uffici nel palazzo della Consulta .	7,420 »
		<hr/>
		20,696 66
		<hr/>
	Spese di rappresentanza all'estero.	
31	Indennità di alloggio per l'anno finanziario 1890-91 al R. Ambascia- tore in Costantinopoli	50,000 »
		<hr/>

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	930,336 50
Spese di rappresentanza all'estero	5,517,946 83
Spese diverse	3,547,771 20
TOTALE della categoria prima	
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	145,750 »
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	
	10,141,804 53

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	20,696 66
Spese di rappresentanza all'estero	50,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	
	70,696 66
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	
	10,212,501 19

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria è straordinaria)	10,066,751 19
Categoria IV. — Partite di giro (Parte ordinaria)	145,750 »
Totale generale	10,212,501 19

PRESIDENTE. Ora do nuovamente lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge:

Articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Nessuno chiedendo la parola e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà votato domani in principio di seduta a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1890-91 » (N. 108).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1890-91 ».

Prego il senatore segretario Cencelli di leggerlo.

Il senatore, segretario, CENCELLI ne dà lettura.

(V. stampato N. 108).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale; do facoltà di parlare all'onor. senatore Pasolini.

Senatore PASOLINI. Prendo la parola esitante per il grande rispetto che mi ispira il Senato. Io desidererei di riuscire a spiegare, a mettere in chiaro la condizione specialissima in cui attualmente si trovano i nostri braccianti di Romagna i quali in questi ultimi tempi hanno così tristamente preoccupato di sé il Parlamento e tutto il paese.

Mi conforta di vedere accanto all'onor. Crispi l'onor. Finali, che è pure romagnolo e che potrà rendere testimonianza della verità di quanto sto per dire.

Quando si parla della Romagna confrontando lo stato delle sue popolazioni agricole con quello delle altre provincie d'Italia, spesso accade di sentir dire che la Romagna si lagna a torto, perchè, dopo tutto, i lavoratori delle sue terre non stanno peggio, anzi stanno meglio di quello che stieno i lavoratori in Basilicata, in Calabria, o in alcune provincie del Veneto e della Lombardia.

I contadini dell'Italia meridionale, si dice, ed anche quelli di alcune parti dell'Italia settentrionale, sono in condizioni assai peggiori di quelle in cui si trovano i contadini romagnoli. E questo è vero.

La questione della classe lavoratrice della Romagna non riguarda i contadini i quali sono relativamente ben provveduti perchè generalmente hanno un patto colonico a mezzadria.

Nel corso della mia vita io fui testimone di un fatto ben lieto ed onorevole per tutte le classi del mio paese. Non parlerò delle strade che ho veduto aprirsi ampie e frequenti attraverso campagne abbandonate ed impervie, ma delle fabbriche rurali rifatte e migliorate, ma di tutta l'agricoltura completamente rinnovata; prova evidente non solo degli studi e dell'attività dei possidenti, ma ancora della intelligenza dei nostri contadini di Romagna, i quali furono sempre pronti, o certo assai meno riluttanti alle innovazioni scientifiche di quello che si sieno mostrati i contadini di altre regioni. E così è che nel corso di quarant'anni, io posso affermare di aver veduto aumentare la produzione, la pubblica ricchezza, ed il mio paese mutare faccia per effetto dell'accordo cordiale, della fiducia scambievolmente tra possidenti solerti, e docili ed intelligenti lavoratori.

Ma in Romagna, non ne ricerco ora le cause, si è venuta formando ed in questi ultimi tempi è sempre andata aumentando una classe speciale detta dei *braccianti*, la quale lavora la terra prestando un'opera eventuale e precaria, sì che questa gente è sempre incerta se, dove e quando troverà il lavoro; incerta se e come mangerà domani.

Le condizioni economiche mutano continuamente, ed in questi anni passati si sono andate modificando per modo, che lo stato dei braccianti è divenuto assai tristo ed ogni giorno si fa più lacrimevole.

Nella provincia di Ravenna, la quale nella sua parte più bassa è generalmente coltivata a riso, in questi ultimi tempi si andava agglomerando una grande quantità di popolazione, la quale viveva col lavoro delle risaie, e, confidando in questo lavoro, andava sempre più crescendo ed addensandosi intorno alla regione dove è praticabile questa coltura.

Ma poi la coltivazione del riso (forse per le grandi quantità che se ne importano dall'India e dalla China, e molto più ancora per effetto delle malattie a cui esso riso fu soggetto in questi ultimi anni) andò restringendosi. Abbiamo quindi una popolazione bisognosa e numerosa alla quale di giorno in giorno manca assolutamente la base del sostentamento.

Ora, da questo inatteso squilibrio economico derivano pur troppo molte sofferenze per pre-

sente, molte inquietudini per l'avvenire, e con questo molti danni e pericoli materiali e morali.

Questa nostra classe lavoratrice (per ciò che riguarda i braccianti, per ciò che riguarda quella parte di popolazione che aspetta d'essere invitata, di esser chiamata al lavoro), rimane così inevitabilmente esposta a tutte quante le vicissitudini del commercio, direttamente si risente delle condizioni economiche del paese, ed oggi ha bisogni veri ed urgenti. E di questi il Governo farebbe opera santa a preoccuparsi ed a provvedere per quanto può.

Dico *per quanto può*, riconoscendo che le esigenze, che le necessità del bilancio limitano per forza il buon volere del Governo, riconoscendo che il rimedio non deve aspettarsi da lui, e che nelle cose umane è impossibile di prevedere tutto e di provvedere a tutto ed a tutti.

Debbo aggiungere che veramente per ora si è pur fatto quanto si poteva per dar lavoro e riparare a questo bisogno; non potrei dissimularlo; è mio dovere di riconoscerlo e di ringraziare; ma nel tempo stesso credo che molto rimanga a fare per pur lenire le sofferenze che io temo per l'avvenire, soprattutto nella stagione in cui la mancanza del lavoro è più grande e più penosa.

Bisognerebbe vedere fin d'ora come preparare e lavoro e rimedi per i luoghi e per le stagioni più miserabili.

Le nostre classi lavoratrici anche nella loro parte più bisognosa, cioè nei braccianti, (ai quali solo intendo di limitare queste mie considerazioni), sono laboriose, sono intelligenti e intimamente buone.

Ben lo sanno e lo assicurano tutti quelli che personalmente le avvicinano.

Hanno dovuto persuadersene anche coloro che maggiormente ne diffidavano. Quando si seppe che alcune centinaia di braccianti romagnoli sarebbero venuti a lavorare nell'agro romano, la preoccupazione e lo spavento fu generale; pareva che arrivassero i barbari. Ma dopo poco tempo essi si mostrarono lavoratori così indefessi, così ordinati, così tranquilli, che presto guadagnarono la stima, l'amore ed il rispetto di tutti. Questi operai individualmente appartenevano quasi tutti alle società politiche più avanzate. Eppure, venuti qui nell'agro romano, condotti da uomini onesti, hanno fatto

quella buona prova che ho detto, e finora furono il modello dei lavoratori.

E della bontà del popolo di Romagna abbiamo un'altra prova.

I soldati romagnoli si sono sempre portati benissimo, sì che hanno ottima e ben meritata fama.

Nessun dubbio sulla necessità, sul dovere che abbiamo tutti di aiutare questa moltitudine degli umili, nella protezione dei quali fu detto già consistere la gloria maggiore del regno di Re Umberto. Bisogna studiare la condizione, la posizione economica attuale di questi braccianti mediante indagini e statistiche.

Si nomini una Commissione d'inchiesta, si ricorra a quel modo qualsiasi che si creda migliore, e così si prepari in tempo opportuno quell'indirizzo che praticamente sembrerà più utile.

E qui debbo ripetere che riconosco che qualche cosa è stata fatta e che ne ringrazio. Assicuro il Governo che per quanto ha fatto ci è anche la riconoscenza del paese. Ma in pari tempo lo ammonisco e lo scongiuro con la maggiore efficacia, a guardar bene che le promesse di lavori (i quali possono essere di tal natura da non riuscire attuabili in tutto e rimarranno sempre precari), non destino speranze eccessive, non conducano a disillusioni che potrebbero tornare funeste.

Considerato il numero grande ed i bisogni crescenti dei braccianti romagnoli, alla mente nostra come rimedio vero e fondamentale, si presenta la emigrazione. Io so bene che questo rimedio è più facile a consigliarsi che ad attuarsi, ma credo che una emigrazione non solo incoraggiata, ma provocata, assistita dal Governo, potrebbe riescire veramente utile, ed introdurre una innovazione salutare nei costumi delle nostre popolazioni.

Ma il romagnolo (si dice) è riluttante alla emigrazione; ma è appunto per questa sua tendenza a rimanere a patire nel luogo dove è nato, e quindi ad accrescere i suoi mali, che io credo che bisognerebbe portare l'attenzione e tutti gli sforzi possibili per trionfare di questa sua ripugnanza e per innestare sul difetto attuale la virtù contraria. So bene che tutto questo non potrà ottenersi ad un tratto. Ma se una emigrazione stabile e duratura sembrerà troppo contraria alla natura, alle abitudini della popo-

lazione, se questa non ci si presterà facilmente, si potrà vedere se e come condurcela a poco a poco, e incominciare dal favorire e dal provocare una emigrazione temporanea, ritornando a casa di tanto in tanto. Finora io non ho fatto che parlare della classe dei braccianti e assicurare (come del resto l'onor. Crispi potrà assicurarsene da se stesso ricorrendo a tutti coloro che l'hanno avvicinata realmente e personalmente, e che veramente hanno vissuto insieme a lei), finora, dico, io non ho fatto che assicurare che questa classe è intimamente buona e che per se non sarebbe portata mai nè a tumulti nè a violenze.

Anche politicamente potrebbe essere squisitamente sana. Quando il Re è venuto in Romagna, ma, perbacco! Iddio ne liberi se uno avesse voluto o alzare un braccio o soltanto avesse osato parlare di lui in un modo men che riverente! Quanto era apprezzata la persona sua! E quel sentimento, quella nota paterna che in lui è così naturale, come era sentita, come era gradita, con quale riconoscenza, con quale spontaneità vi si corrispondeva dal popolo!

Ora, assodato che queste nostre popolazioni braccianti hanno dei bisogni crescenti, che sono in una condizione deplorabile, che per natura loro non sono sediziose, ma intimamente buone, bisogna che io accenni ad un male che le travaglia, a quello cioè che viene a loro dal lavoro continuo degli agitatori, l'audacia dei quali, a dir la verità, in questi ultimi tempi è andata sempre crescendo.

Per questo io dico: non si esiti mai ad impedire, a colpire, ogni volta che si può, l'azione dissolvente, malefica di questi agitatori i quali se non si veggono sorvegliati, se si trovano sempre impuniti, cresceranno pur troppo di numero, di tracotanza e di audacia. Essi intanto turbano, sconvolgono ormai ogni funzione della nostra vita economica e civile.

Nella classe lavoratrice essi agitano, seducono una minoranza che è sempre crescente, e vanno educandola alla sedizione, all'insolenza, alla violenza; disturbano, opprimono una maggioranza di lavoratori tranquilli, rassegnati alla necessità delle cose, e ben giustamente persuasi che ogni bene non può venir loro che dalla quiete e dal lavoro. Questi agitatori che l'impunità, che la mancanza di vigilanza fanno ogni giorno più potenti, naturalmente disgu-

stano, sfiduciano, atterriscono il proprietario tranquillo, il quale non è disposto alla lotta, il quale non ha volontà nè modo di resistere, il quale non può opporsi a costoro combattendo ad armi uguali, il quale aspetta l'opera vigilante e preventiva del Governo, il quale in certi momenti quando si trova vittima di una violenza, invoca anche l'autorità ed il braccio della pubblica forza.

L'onor. Crispi capisce che quest'agitazione nelle masse lavoratrici e la sfiducia e il discredito in cui presso i proprietari cadrebbe un Governo debole o non curante, possono essere il pericolo maggiore per le istituzioni, per la libertà, per tutta la vita politica del paese che così rimarrebbe scosso nei suoi fondamenti. Se la base tentenna, la fabbrica cade.

Quando le classi lavoratrici sono agitate e minacciose, quando i proprietari, sfiduciati, atterriti, chiudono la borsa, naturalmente la vita economica del paese impoverisce, intristisce sempre più, e coll'intristire della vita economica, intristisce altresì e diventa peggiore la sua vita morale e politica.

Bisogna persuadersi che questi agitatori sono i più grandi nemici di questo popolo che si vantano di salvare e di arricchire, talchè io sono persuaso che se coll'emigrazione o con qualunque altro mezzo si trovasse veramente il modo di provvedere a tutto e di far cessare ogni agitazione, se si trovasse un rimedio tale che rendesse impossibile qualunque appiglio ad ogni lamento, ad ogni rumore, io sono persuaso, ripeto, che questi agitatori troverebbero o almeno tenterebbero ogni via per rifiutarlo, per impedirlo. Essi mirano a reggimentare le nostre popolazioni in tante società politiche perchè possano divenire strumento cieco e braccio potente alla attuazione dei loro fini politici, i quali certo non sono i nostri nè quelli di nessun buon cittadino. La loro opera è poi assai facile. Chiunque della piccola borghesia, con quel poco di prestigio, che viene da una posizione e da una istruzione maggiore, facilmente si impone ai lavoratori, i quali in confronto, sempre meno istruiti e meno disinvolti, spesso si lasciano sedurre e condurre, e molte volte, anche se non sono persuasi, non sanno rifiutarsi, non osano reagire, rimangono timidi, e seguono passivamente l'esempio degli altri.

Questi agitatori si impongono prima ai lavo-

ratori, agli operai, e poi si servono degli operai, e, presentandoli come un esercito ai loro ordini, se ne valgono per imporsi a tutti. Essi prosperano e fioriscono nel disordine di una società in dissoluzione. Sono proprio come quei vermi i quali vivono sopra i cadaveri in putrefazione.

Sta il fatto che essi vanno profittando di questo loro mestiere, perchè intanto sotto forma di contributo, sotto un pretesto od un altro, carpiscono pur sempre all'operaio qualche parte del povero suo guadagno; e poi a poco a poco presentandosi come capi degli operai, come arbitri di una forza che rappresentano formidabile, ogni giorno ed in più modi vanno profittando della timidità naturale nella gente pacifica che non sa nè osa opporsi, e che preferisce tollerare un sopruso, subire una violenza, piuttosto che affrontare una lotta.

Io credo che sopra questi la mano del Governo guidata dalla legge non debba esitare ad aggravarsi ferma, sicura e severa. È un dovere di proteggere la libertà dei cittadini, siano pur modesti ed umili lavoratori, siano tranquilli proprietari, perchè la quiete ed il benessere loro è quiete e benessere dell'intero paese.

Contro gli agitatori, contro tutti questi guai, non chiediamo nè leggi, nè misure eccezionali. Nessuno le vuole, nessuno le desidera; ma, tutti, tutti invocano la diligente, oculata e piena applicazione delle leggi votate dal Parlamento. Assistenza a tutti i cittadini, specialmente ai poveri, agli onesti operai, i quali soffrono doppiamente di noi rovina morale ed economica.

Il triste fatto di Conselice, disgraziatamente, non ha mica meravigliato molto i Romagnoli, perchè chi viveva nel paese ne vedeva chiaramente tutti i pericolosi elementi. Ed oggi ancora, se non vi si pone un riparo, si teme forte di vedere (in un tempo più o meno lontano) ripetersi fatti consimili in centri più grandi ed anche in proporzioni maggiori.

E questa preoccupazione, lo sappia l'onorevole Crispi, tiene il paese in una aspettazione assai inquietà.

In Romagna, bisogna che lo dica, si ama molto l'onor. Crispi, e si ha una grande fiducia in lui.

Il suo collega, l'onor. Finali, può confermare queste mie parole. Si ha piena fiducia in quanto che piace di essere nelle mani di un patriota,

si ha intimo convincimento che in lui l'energia non farebbe mai difetto.

E quando si vedono cose che dispiacciono, o che si debbono per forza deplorare, allora si dice: quest'uomo è male informato; se fosse bene informato, provvederebbe.

Ho voluto dir questo che non è altro, ripeto, che ciò che più volte ho sentito dire. In Romagna vi è grande fiducia ed aspettazione nell'onor. Crispi.

Io mi sono sforzato a parlare, perchè, trovando questi sentimenti molto diffusi nel mio paese, e vivo il desiderio che fossero conosciuti, ho creduto di doverli esprimere così come sapevo, inquantochè mi pare che se il Parlamento non vive della vita delle popolazioni e se non si fa eco dei loro sentimenti, tradisce il suo mandato.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Pasolini ha toccato una quistione di gravissima importanza, la quistione del lavoro.

Innanzitutto mi permetto di dirgli, che non è soltanto la Romagna, la quale potrebbe trovarsi nelle condizioni di aver bisogno di lavoro; come, nè in Romagna, nè in altre parti del Regno si vorrà ammettere la teoria che debba dal Governo essere dato il lavoro.

Promuovere le opere di pubblica utilità, che sono necessarie nelle varie provincie dello Stato, è dovere nostro, ed in questi ultimi tempi il mio collega dei lavori pubblici ha fatto quanto era possibile perchè si desse esecuzione a parecchie di quelle opere nelle Romagne.

Ma non ammettiamo il falso principio, che ad ogni bisogno degli operai il Governo debba intervenire, imperocchè allora ci metteremmo in contraddizione con quei principî di libertà e di sana economia, mercè cui giova amministrare le popolazioni.

In Romagna è un costante aumento di popolazione, e però un numero di operai superiore alle richieste ordinarie, talchè non è possibile offran sempre lavoro la terra e l'industria locale. Il Romagnolo poi rifugge dall'emigrazione, e crede esser suo diritto di trovare lavoro là dove è nato; è quindi difficile allonta-

narlo dal suolo natio. Ora questo è un male: in tutti i paesi del mondo, quando la popolazione aumenta al di là di quanto la terra possa nutrirne, il solo rimedio è quello di aprire la via dell'estero.

Noi ci siamo dichiarati pronti ad aiutare l'emigrazione degli operai dalle Romagne. Abbiamo già iniziato le pratiche per farne partire da tre a quattromila per la Grecia, ove potranno occuparsi nella costruzione delle ferrovie.

Il Ministero è andato anche più in là: a coloro che si son presentati a tale oggetto, rispose che era pronto ad agevolarli in tutto quanto era nella sfera dei suoi mezzi.

Posso intanto osservare all'onor. Pasolini, che la questione delle Romagne non può essere sciolta soltanto dal Governo.

È necessario che i ricchi proprietari aiutino l'opera nostra.

Nella provincia di Ravenna c'è il vizio che i proprietari si allontanano dal paese. I ricchi se ne vanno, in vece di aiutare la popolazione, di sviluppare le industrie, di migliorare la coltura dei campi, di far tutto ciò che potrebbero per dar lavoro agli operai.

La questione di Conselice, come nacque?

Nacque per alcuni incidenti secondari, che in altri paesi forse non sarebbero avvenuti. Se l'agente del duca Massari, il quale si rifiutò anteriormente di aumentare la mercede di pochi centesimi, avesse consentito, aderendo ai primi reclami, il caso doloroso di Conselice non sarebbe avvenuto. Abbiamo avuto parecchi scioperi in Sicilia pochi giorni addietro, nella regione più pericolosa dell'isola, che è quella delle miniere di zolfo, abitata da individui avvezzi al duro lavoro, ma anche al coltello.

Or bene i proprietari ebbero il buon senso, dietro arbitrati costituiti d'operai e di intraprenditori delle miniere, di trovar modo di sciogliere la questione; e gli scioperi cessarono.

Havvi un altro fatto speciale anche in Romagna, accertato dalla Commissione d'inchiesta. Colà non si è facili a denunziare i reati e non è facile a trovare testimoni per la istruzione dei processi.

La Commissione d'inchiesta era per ritornare: presentatosi al senatore Canonico, che la presiedeva, un signore del paese, questi si lagnò

che la Commissione non avesse ascoltato alcuni proprietari.

L'illustre senatore rispose, che era pronto, anzi desiderava di sentirli, per conoscere da essi quali fossero i veri bisogni della provincia.

Andarono parecchi, ma non vollero si registrasse il loro nome, non vollero si specificasse la loro testimonianza; si limitarono a dare le notizie alla Commissione d'inchiesta, e questa dovette contentarsi.

Ora questo riserbo non onora cotesti signori. Lo ripeto: il Governo deve adempiere all'ufficio suo; ma bisogna che i proprietari lo aiutino. Se gli agitatori restano soli nella loro opera di disordine, certamente le cose non possono che andare male. Ripeto l'idea più volte manifestata.

Non dovete aspettare che soltanto il Governo operi; bisogna che vi associate a lui, che gli prestiate i mezzi, che gli siate cooperatori, che gli diate il vostro ausilio nel mantenimento dell'ordine.

Ricorrere al carabiniere, fare appello alle armi, non è buona politica.

Io rifugio da tali mezzi, e deve rifuggirne ogni cittadino, deve rifuggirne ogni buon Governo.

E parmi di aver detto abbastanza.

Posso intanto assicurare l'onorevole Pasolini che il Governo, per quanto è in esso, continuerà a promuovere i lavori di pubblica utilità in quelle provincie; farà come ha già fatto nel passato. Aggiungo che l'emigrazione sarà favorita e diretta nei luoghi, dove potrà trovar lavoro ed assicurarsi un onesto avvenire.

Chiedo intanto dal senatore Pasolini, e pregando lui intendo rivolgermi a tutti quelli che appartengono alla classe di cui egli è ornamento, di prestarci il suo aiuto, ed allora potremo uscire dalle difficoltà nelle quali ci troviamo.

Senatore PASOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PASOLINI. Ringrazio l'onor. Crispi della sua risposta, e mi permetto di ricordargli che io non ho mancato di osservare ciò che il Governo ha fatto per provvedere a questa classe dei braccianti romagnoli; non ho mancato di ringraziarlo e di assicurarlo che quanto egli ha fatto è riconosciuto, e gli frutta gratitudine.

Io ho cominciato col dire che ammetto che il Governo ha fatto qualche cosa per questi operai, e che lo ringrazio, e che per ciò che egli ha fatto non gli manca la gratitudine da parte di quel paese; prego però l'onor. Crispi a non credere che io pretenda che il Governo debba provvedere a tutto ed a tutti; no davvero. Ho già espresso questo mio convincimento.

Pare a me che il Governo debba assicurare le condizioni necessarie, indispensabili allo sviluppo della utile attività di ciascuno, cioè la libertà e la sicurezza. Questo sembra a me l'ufficio del Governo. Io gli chiedo soltanto che garantisca e tuteli per quanto può la libertà e la sicurezza di tutti.

Questo in genere; per questa classe poi che ora si trova in condizioni dolorose ed eccezionali, io chieggo soltanto uno studio particolare, ed un aiuto alla applicazione del rimedio che risulterà migliore.

In questo momento dunque io mi sono limitato ad incoraggiare il Governo in una via nella quale godo di vedere che è già entrato, vale a dire di studiare, anche mediante statistiche e verifiche positive, quali sono le condizioni; i bisogni dei braccianti della Romagna, e vedere se e come e in quali forme si possa provocare ed attuare la emigrazione che si presenta come il rimedio più efficace a molti guai.

L'onor. presidente del Consiglio mi assicura che di questo c'è già un principio, e anche di ciò ne lo ringrazio.

L'onor. Crispi ha detto che i possidenti romagnoli hanno abbandonato il loro paese e che a questa assenza debbono attribuirsi molte tristi conseguenze.

Prima di tutto mi permetterà di rispondere che questa assenza è solo di alcuni proprietari romagnoli, e che non raggiunge mai il grado che pur troppo si verifica presso i possidenti in altre provincie d'Italia, i quali possidenti non hanno mai visto le loro terre, o appena una volta o due in vita loro.

L'assenza dei possidenti romagnoli è solo temporanea e non viene certo da disamore al paese. È un fatto che più o meno si riscontra dovunque in questi tempi in cui per le tante facili comunicazioni, tutti, per ragione di studi, di affari o di altro, tendono a convenire ai grossi centri. Più che altro è questo.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io ho constatato un fatto.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

Senatore PASOLINI. La frequente assenza dei proprietari romagnoli non è certo; lo ripeto, conseguenza di poco amore verso il paese loro. Del resto, se questo fatto dipendesse invece, come ella accenna, da una specie di disgusto per il proprio paese, questo disgusto non potrebbe avere altra causa che quella di avere una patria torbida, un paese inquieto, dove non si vive bene, dove libertà e sicurezza non sono bastantemente protette. Ma, lo ripeto, io veggo piuttosto in questo la tendenza generale che vediamo nel secolo presente, in cui i grossi centri si popolano a danno dei piccoli.

Ella poi mi ha detto un fatto che ignoravo. Il fatto dei proprietari chiamati dalla Commissione d'inchiesta; esso mi giunge nuovo, e non saprei spiegare ciò che a lei dispiace, in altro modo che ripetendole anche un'altra volta che i proprietari hanno necessità di pace e di sicurezza e che si affidano soltanto in chi sa assicurarveli.

Se in essi è apparsa una certa mancanza di

fiducia verso il Governo, è pur questo un altro fatto di cui bisogna tener conto e prenderne buona regola. Io l'ho udito adesso. Conchiudo ripetendo che i proprietari costituiscono una classe tranquilla che pure più o meno lavora e fa lavorare, e che per questo ha bisogno di libertà e di sicurezza; questa libertà e questa sicurezza le sono necessarie, indispensabili, a vantaggio anche dei lavoratori stessi, sieno contadini, sieno braccianti; e la classe dei proprietari diventa fidente nel Governo o rimane sfiduciata e circospetta, secondo il grado di confidenza che il Governo le ispira e le garanzie che le presenta.

Io non dubito punto, e assicuro l'onor. presidente del Consiglio, che se il Governo darà sempre prova di vigilanza oculata e di energia perseverante, può star certo che l'aiuto, che l'appoggio franco e cordiale dei proprietari non gli mancherà mai.

Non saprei aggiungere altro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione dei capitoli. Ne do lettura:

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	1,091,168 22
2	Ministero - Spese d'ufficio	98,900 »
3	Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	15,400 »
4	Ministero - Fitto dei locali (Spese fisse)	36,000 »
5	Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse)	628,921 33
6	Consiglio di Stato - Spese d'ufficio	30,880 »
7	Consiglio di Stato - Fitto dei locali	32,000 »
8	Funzioni pubbliche e feste governative	30,000 »
9	Medaglie, diplomi e sussidi per atti di valore civile	5,000 »
10	Indennità di traslocamento agli impiegati	150,000 »
11	Ispezioni e missioni amministrative	218,000 »
12	Sussidi ad impiegati in attività di servizio, ad impiegati invalidi, a famiglie povere ed a vedove d'impiegati sprovviste di pensione	100,000 »
13	Dispacci telegrafici governativi, spese di posta e pacchi postali (Spesa d'ordine)	806,100 »
14	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
15	Spese casuali.	64,000 »
		<hr/>
		3,306,369 55

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1890

Spese per gli archivi di Stato.		
16	Archivi di Stato - Personale (Spese fisse)	615,793 42
17	Archivi di Stato - Spese d'ufficio.	64,000 »
18	Archivi di Stato - Fitto di locali (Spese fisse)	21,753 »
19	Archivi di Stato - Manutenzione dei locali e del mobilio	50,000 »
		751,546 42
Spese per l'amministrazione provinciale.		
20	Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse)	7,310,000 94
21	Indennità di residenza ai prefetti (Idem)	380,000 »
22	Amministrazione provinciale - Spese d'ufficio (Idem)	655,995 »
23	Indennità agli incaricati del servizio di leva (Idem)	110,870 »
24	Amministrazione provinciale - Gratificazioni e spese di estatatura	17,000 »
25	Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Personale	54,800 »
26	Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa e di posta	240,200 »
27	Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Fitto di locali, spese di cancelleria e varie	7,500 »
28	Tiro a segno nazionale (Legge 2 luglio 1882, n. 883) (Spesa obbliga- toria)	750,000 »
		9,526,365 94
Spese per le opere pie.		
29	Servizi di pubblica beneficenza - Stabilimento termale per gl'indi- genti in Acqui	43,200 »
30	Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi	161,080 »
		204,280 »
<i>Da riportarsi</i>		

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1890

	<i>Riporto</i>	204,280 »
31	Servizi di pubblica beneficenza - Spese di ospedalità e simili	60,000 »
32	Servizi di pubblica beneficenza - Assegni fissi a stabilimenti diversi	58,520 »
33	Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3 ^a art. 81 e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24) (Spesa d'ordine)	200,000 »
		522,800 »
	Spese per la sanità interna e marittima.	
	Sanità interna.	
34	Personale nei dispensari celtici e dei soppressi uffici sanitari	170,000 »
35	Dispensari celtici e soppressi uffici sanitari - Fitto locali (Spese fisse)	24,000 »
36	Medici provinciali - Stipendi ed indennità - Personale (Idem)	146,916 66
37	Spese di cura e mantenimento di sifilitici	380,000 »
38	Dispensari celtici gratuiti, spese pel funzionamento, arredi, mobili e istrumenti chirurgici	260,000 »
39	Gratificazioni e compensi per servizi straordinari al personale sanitario e di servizio nei dispensari celtici	15,000 »
40	Sifilicomi - Fitto di locali (Spese fisse)	7,709 »
41	Indennità ai visitatori, veterinari, ingegneri e componenti la Commissione della farmacopea e del Consiglio superiore di sanità	158,500 »
42	Istituto vaccinogeno - Personale (Spese fisse)	9,420 »
43	Istituto vaccinogeno - Fitto di locali (Idem)	2,220 »
44	Istituto vaccinogeno - Spese varie pel funzionamento dell'Istituto	18,360 »
45	Laboratori scientifici della Direzione di sanità pubblica ed annessa scuola di perfezionamento nell'igiene pubblica - Personale (Spese fisse)	24,520 »
46	Laboratori scientifici della Direzione di sanità pubblica, ed annessa scuola di perfezionamento nell'igiene pubblica - Spese pel funzionamento dei laboratori, indennità agli incaricati dello insegnamento, e spese varie	20,480 »
47	Medaglie ai benemeriti della salute pubblica	10,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,247,125 66

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1890

	<i>Riporto</i>	1,247,125 66
48	Sussidi per provvedimenti profilattici ai comuni e per la istituzione di condotte veterinarie	80,000 »
49	Riduzioni, miglioramenti e provviste per le stazioni sanitarie dell'Asinara e di Nisida e delle altre stazioni sanitarie esistenti	120,000 »
50	Compensi e gratificazioni per lavori riguardanti la pubblica salute, acquisto di opere e spese varie	45,020 »
	<i>Sanità marittima.</i>	
51	Lazzaretti marittimi - Personale (Spese fisse)	18,000 »
52	Lazzaretti marittimi - Conservazione dei fabbricati	10,000 »
53	Lazzaretti marittimi - Retribuzione al personale avventizio amministrativo e di basso servizio	6,000 »
54	Lazzaretti marittimi - Mobili, spese di cancelleria e spese varie	24,000 »
		1,550,145 66
	Spese per la sicurezza pubblica.	
55	Servizio segreto	1,525,000 »
56	Ufficiali di sicurezza pubblica - Personale (Spese fisse)	4,217,545 25
57	Sicurezza pubblica - Spese d'ufficio (Idem)	224,620 »
58	Guardie di sicurezza pubblica - Personale (Idem)	6,757,800 »
59	Competenze ad ufficiali e guardie di sicurezza pubblica per trasferte e permutamenti	335,000 »
60	Gratificazioni e premi ad ufficiali, guardie ed agenti di sicurezza pubblica	91,000 »
61	Indennità di soggiorno ad ufficiali ed agenti di sicurezza pubblica destinati in località di confine, oppure isolate e malsane	18,000 »
62	Sussidi ad ufficiali, guardie ed uscieri di sicurezza pubblica	24,000 »
63	Premi d'ingaggio e debiti di massa delle guardie di sicurezza pubblica	3,000 »
64	Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di sicurezza pubblica	15,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	13,210,965 25

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1890

	<i>Riporto</i>	13,210,965 25
65	Servizio sanitario, istruzione, casermaggio ed altre spese per agenti di sicurezza pubblica	32,000 »
66	Fitto di locali per le guardie di sicurezza pubblica destinate in custodia di domiciliati coatti presso gli uffici di confine (Spese fisse)	8,000 »
67	Casermaggio ed altre spese variabili per agenti e per allievi guardie di sicurezza pubblica	35,000 »
68	Sicurezza pubblica - Fitto di locali (Spese fisse)	145,000 »
69	Sicurezza pubblica - Manutenzione dei locali e del mobilio	108,200 »
70	Gratificazioni e compensi ai reali carabinieri	70,000 »
71	Soprassoldo ai reali carabinieri in servizio di scorta ed alle brigate volanti	30,250 »
72	Spese di trasporto, di cancelleria, abiti alla borghese, lanterne, ed altre relative per i reali carabinieri	34,750 »
73	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	275,000 »
74	Repressione del malandrino, estradizione di imputati o condannati, e spese di sicurezza pubblica	500,000 »
		14,449,165 25
	Spese per l'amministrazione delle carceri.	
75	Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse)	1,220,370 »
76	Carceri - Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione	5,664,683 55
77	Carceri - Indennità di alloggio	40,000 »
78	Carceri - Spese di ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari	230,000 »
79	Carceri - Premi d'ingaggio agli agenti carcerari	80,000 »
80	Carceri - Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari	9,200 »
81	Carceri - Spese di viaggio agli agenti carcerari	60,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	7,304,253 55

	<i>Riporto</i>	7,304,253 55
82	Carceri - Compensi, remunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario	150,000 »
83	Carceri - Spese per esami e studi preparatori	15,000 »
84	Carceri - Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibile e stoviglie	10,766,957 09
85	Carceri - Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri	1,650,000 »
86	Carceri - Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi	36,342 56
87	Carceri - Mantenimento nei riformatori dei giovani ricoverati per oziosità e vagabondaggio	1,316,980 »
88	Carceri - Spese per domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio	726,000 »
89	Carceri - Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie	1,347,630 »
90	Carceri - Provvista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie	30,000 »
91	Carceri - Servizio delle manifatture - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili	213,000 »
92	Carceri - Servizio delle manifatture - Provviste di materie prime ed accessorie	2,570,000 »
93	Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoranti	650,000 »
94	Carceri - Servizio delle manifatture - Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari ed agli inservienti	122,000 »
95	Carceri - Servizio delle manifatture - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti	182,000 »
96	Carceri - Servizio delle manifatture - Indennità per gite fuori di residenza	13,000 »
97	Carceri - Fitto di locali (Spese fisse)	130,000 »
98	Carceri - Manutenzione dei fabbricati	633,000 »
99	Carceri - Manutenzione dei fabbricati - Spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte e per servizi straordinari	60,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	27,916,163 20

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1890

	<i>Riporto</i>	27,916,163 20
100	Fotografie dei malfattori più pericolosi (art. 9 del regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881)	6,300 »
101	Sussidi alle società di patronato	20,000 »
102	Gratificazioni e sussidi a persone estranee all'Amministrazione delle carceri per servizi resi all'Amministrazione stessa.	3,000 »
		<hr/> 27,945,463 20 <hr/>
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
103	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	1,259,940 34 <hr/>

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

104	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse)	8,000 »
105	Assegni di disponibilità (Idem)	40,000 »
106	Stipendio agli impiegati dei cessati consigli degli ospizi nelle provincie meridionali fino al loro collocamento definitivo (Legge 6 febbraio 1881, n. 29) (Idem)	1,000 »
107	Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici	150,000 »
108	Raccolta degli atti del Parlamento	30,000 »
109	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 ^a , art. 1 e 7) (Spesa ripartita)	525,000 »
110	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 ^a , art. 1 e 7) (Spesa ripartita)	175,000 »
111	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 ^a , art. 2 e 8) (Spesa ripartita)	100,000 »
112	Consiglio di Stato - Spesa per lo assestamento ed arredamento dei nuovi locali e per l'acquisto e trasporto dei mobili occorrenti	20,000 »
113	Concorso nella spesa pel monumento a <i>Nicola Fabrizi</i> in Modena	20,000 »
114	Concorso nella spesa pel monumento ed <i>Agostino Depretis</i> in Stradella.	20,000 »
		1,089,000 »

Spese per gli archivi di Stato.		
115	Spese straordinarie per gli archivi di Stato	1,400 »
116	Archivio di Stato in Palermo - Adattamento di nuovi locali nel già convento della <i>Gancia</i>	30,000 »
		31,400 »
Spese per le opere pie.		
117	Assegni a stabilimenti di beneficenza	17,706 »
118	Retribuzione al personale straordinario per l'ufficio tecnico e spese diverse per la esecuzione della legge 31 maggio 1887, n. 4511 (serie 3ª), di soccorso ai danneggiati dal terremoto nei comuni delle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo	5,000 »
		22,706 »
Spese per la sanità interna e marittima.		
Sanità interna.		
119	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni più bisognosi per opere edilizie e di risanamento (Legge 14 luglio 1887, n. 4791)	50,000 »
120	Adattamento di locali e sistemazione della scuola di perfezionamento nell'igiene e dei laboratori scientifici dipendenti dalla direzione della sanità pubblica	30,000 »
		80,000 »
Spese per la sicurezza pubblica.		
121	Sicurezza pubblica - Soprasoldo e spese di trasporto alle truppe comandate in servizio	457,000 »
122	Sicurezza pubblica - Soprasoldo alle guardie di sicurezza pubblica a cavallo	50,000 »
		507,000 »

Spese per l'amministrazione delle carceri.

123	Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari (Art. 9 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165)	469,000 »
124	Stabilimenti carcerari diversi - Costruzione di nuove vetture e vagoni cellulari pel servizio di trasporto dei detenuti	30,000 »
125	Concorso del Governo italiano al Congresso penitenziario internazionale di Pietroburgo, che avrà luogo in giugno 1890	20,000 »
126	Concorso nella spesa straordinaria per compilazione di lavori statistici occorrenti all'adattamento di fabbricati carcerari in applicazione al Codice penale	15,000 »
		<hr/>
		534,000 »
		<hr/>

RIASSUNTO

—

TITOLO I.

Spesa ordinaria

—

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	3,306,369 55
Archivi di Stato	751,546 42
Amministrazione provinciale	9,526,365 94
Opere pie	522,800 »
Sanità interna e marittima	1,550,145 66
Sicurezza pubblica.	14,449,165 25
Amministrazione delle carceri	27,945,463 20
	<hr/>
TOTALE della categoria prima	58,051,856 02
	<hr/>
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	1,259,940 34
	<hr/>
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	59,311,796 36
	<hr/>

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	1,089,000 »
Archivi di Stato	31,400 »
Opere pie	22,706 »
Sanità interna e marittima	80,000 »
Sicurezza pubblica	507,000 »
Amministrazione delle carceri	534,000 »
<hr/>	
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	2,264,106 »
<hr/>	
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	61,575,902 36
<hr/>	

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	60,315,962 02
Categoria IV. — Partite di giro (Parte ordinaria)	1,259,940 34
<hr/>	
Totale generale	61,575,902 36
<hr/>	

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1890

Rileggo l'articolo unico:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Nessuno chiedendo la parola e trattandosi di articolo unico, il progetto sarà votato a scrutinio segreto, domani, in principio di seduta.

Approvazione dei progetti di legge: « Erezione di un monumento in Roma a Giuseppe Mazzini » (N. 101); « Autorizzazione ai comuni di Cerami, Pedara ed altri per eccedere la media triennale 1884-85-86 della sovrimposta per più esercizi » (N. 106).

PRESIDENTE. Passeremo ai numeri successivi dell'ordine del giorno.

Discussione del progetto di legge: « Erezione di un monumento in Roma a Giuseppe Mazzini ».

Prego l'onor. segretario di dare lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA dà lettura del disegno di legge.

(V. stampato N. 101).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rileggo gli articoli.

Art. 1.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per gli esercizi finanziari 1891-92, 1892-93 e 1893-94 sarà stanziata la spesa di lire centocinquantomila per un monumento da erigersi in Roma a Giuseppe Mazzini.

È aperta la discussione su questo articolo. Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di sorgere. (Approvato).

Art. 2.

Con decreto del presidente del Consiglio verrà nominata una Commissione con ufficio di determinare, d'accordo col Governo, quale debba essere il monumento, il luogo in cui dovrà sorgere e il programma per la formazione e la scelta del progetto.

(Approvato).

Art. 3.

La Commissione, di cui sopra, curerà che le somme le quali fossero sottoscritte a questo fine da corpi morali, da sodalizi e da privati, vengano messe a sua disposizione per unirle a quella stanziata con la presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

In apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1891-92, verrà fatto lo stanziamento di lire cinquemila per le spese che occorreranno ai lavori della Commissione, comprese quelle di un concorso che dovesse all'uopo essere bandito.

(Approvato).

Questo progetto di legge si voterà domani in principio di seduta, insieme ai due bilanci.

Si passa ora alla discussione del progetto di legge: « Autorizzazione ai comuni di Cerami, Pedara ed altri per eccedere la media triennale 1884-85-86 della sovrimposta per più esercizi ».

Prego il signor senatore Guerrieri-Gonzaga a dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 106).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli dei quali do lettura.

Art. 1.

Il comune di *Cerami* (Catania) è autorizzato a sovrimporre per 25 anni, a datare dal 1890 inclusivo, la somma di L. 8478, eccedente la media del triennio 1884-85-86, per provvedere all'ammortamento di un mutuo di L. 130,000 da assumersi dalla Cassa depositi e prestiti per estinguere un debito di ugual somma.

Lo stesso comune è poi autorizzato, limitatamente all'esercizio 1890, a sovrimporre la somma di altre L. 7083 per far fronte ai bisogni ordinari del bilancio.

(Approvato).

Art. 2.

Al comune di *Peñara* (Catania) è concessa la facoltà di sovrimporre ai tributi diretti per 20 anni, a datare dal 1890 inclusivo, la somma di L. 1991 25, eccedente la media del triennio 1884-85-86 per provvedere all'ammortamento di un mutuo di L. 30,000 da contrarsi con la Cassa di soccorso per opere pubbliche in Sicilia, per provvedere alla sistemazione di un tratto di strada provinciale, attraversante l'abitato del comune.

Lo stesso comune è poi anche autorizzato di sovrimporre, limitatamente all'esercizio 1890, L. 508 75 per far fronte ai bisogni di ordinaria amministrazione.

(Approvato).

Art. 3.

Al comune di *Alagna* (Novara) è accordata la facoltà di delegare alla Cassa depositi e prestiti dal 1890 al 1919 inclusivo l'annua somma di L. 955 86 da sovrimporsi ai tributi diretti ed eccedente la media triennale 1884-85-86, per provvedere all'ammortamento di un mutuo di L. 15,000 destinato alla costruzione della strada comunale obbligatoria Alagna-Mollia.

Lo stesso comune è autorizzato a sovrimporre limitatamente all'esercizio 1890, altre L. 479 26 per far fronte agli ordinari bisogni del bilancio.

(Approvato).

Art. 4.

Il comune di *Riva Valdobbia* (Novara) è autorizzato a sovrimporre dal 1890 al 1919 inclusivo la somma di L. 1911 72 eccedente la media del triennio 1884-85-86, per provvedere all'ammortamento di un mutuo di L. 30,000 da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di una strada comunale obbligatoria.

Lo stesso comune è anche autorizzato a sovrimporre limitatamente all'esercizio 1890 oltre L. 790 79 pei bisogni di ordinaria amministrazione.

(Approvato).

Art. 5.

Al comune di *Favale*, in provincia di Genova è concessa l'autorizzazione a stanziare nei propri bilanci, e fino all'anno 1915 la somma di lire 1970 82, sovrimponendola ai tributi diretti e ciò per provvedere all'ammortamento del mutuo di L. 29,300 contratto nel 1885 con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione della strada comunale obbligatoria detta del Malvaro.

(Approvato).

Art. 6.

È concessa facoltà al comune di *Mazzara del Vallo* (Trapani) di sovrimporre per 20 anni, a datare dal 1890, ai tributi diretti, la somma di L. 10,082 40 (oltre la somma già autorizzata colla legge dell'11 luglio 1889) eccedente la media del triennio 1884-85-86 per provvedere all'ammortamento del mutuo di L. 150,000 da contrarsi con la Cassa di soccorso per opere pubbliche di Sicilia e destinato al pagamento del residuo debito verso l'appaltatore delle opere di sistemazione di strade interne ed esterne all'abitato.

(Approvato).

Art. 7.

Il comune di *Pereto* (Aquila) è autorizzato a sovrimporre ai tributi diretti (oltre la somma già autorizzata con legge dell'11 luglio 1889) dal 1891 al 1911 inclusivo la somma di L. 4004 18, dal 1912 al 1914 inclusivo L. 6448 46, dal 1915 al 1916 L. 5641 28 e dal 1917 al 1920 inclusivo L. 4004 18, e ciò per provvedere all'estinzione di quattro mutui colla Cassa depositi e prestiti, uno di L. 12,000 contratto nel 1884 per trent'anni, l'altro di L. 25,000 contratto nel 1886 per anni trenta, il terzo per L. 47,400 da contrarsi per 30 anni e l'ultimo per L. 19,600 pure da contrarsi per 30 anni, i primi tre per la viabilità obbligatoria, il quarto per costruzione di cimitero.

(Approvato).

Art. 8.

Al comune di *Cineto Romano* (Roma) è accordata la facoltà di sovrimporre fino al 1907 inclusivo una somma di L. 1885 49 e fino al 1912 inclusivo quella di L. 1809 11 in eccedenza al limite medio triennale 1884-85-86, e ciò per far fronte all'ammortamento di tre mutui passivi colla Cassa depositi e prestiti, contratti il primo nel 1882 in L. 1098 73 per sistemazione del cimitero e per 25 anni, il secondo pure nel 1882 nella somma di L. 18,901 27 per anni trenta per la viabilità obbligatoria, il terzo da contrarsi per L. 12,000 per 30 anni per una condotta di acqua potabile.

Lo stesso comune è ancora autorizzato, per tutto il tempo che può occorrere, ad applicare la sovrimposta del 5 per cento sui tributi diretti per la costituzione del fondo speciale strade obbligatorie.

(Approvato).

Art. 9.

Al comune di *Bollano* (Genova) è accordata la facoltà di sovrimporre ai tributi diretti dall'anno 1891 all'anno 1920 la somma di L. 3186 18, eccedente la media del triennio 1884-85-86, per provvedere al pagamento del mutuo di L. 50,000 da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti per

far fronte alla spesa di costruzione di una strada obbligatoria.

(Approvato).

Art. 10.

Il comune di *Reino* (Benevento) è autorizzato a sovrimporre fino all'anno 1913 inclusivo la somma di L. 10,267 42, dal 1914 al 1918 inclusivo la somma di L. 5911 36 e pel 1919 la somma di L. 5205 88, eccedenti la media del triennio 1884-85-86, allo scopo di provvedere all'ammortamento di 4 mutui, il primo di lire 14,000, il secondo di L. 21,922 95, il terzo di L. 38,600 contratti nel 1889 con la Cassa depositi e prestiti, il quarto di L. 74,900 da contrarsi per estinguere varie passività onerose.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge si voterà a scrutinio segreto domani in principio di seduta.

Discussione del progetto di legge: « Sul personale di pubblica sicurezza » (N. 9-B).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del progetto di legge sul personale di pubblica sicurezza che il Senato già approvò e che ritorna con lievi emendamenti apportativi dall'altro ramo dal Parlamento.

Prego l'onor. senatore segretario Guerrieri-Gonzaga di dar lettura di questo disegno di legge.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. Onor. presidente, se crede si potrebbe prescindere dalla lettura preliminare dell'intero disegno di legge.

PRESIDENTE. Non osavo farne la proposta; ma dacchè il signor senatore Ferraris l'ha fatta, la pongo ai voti.

Domando al Senato se consente la dispensa dalla lettura del progetto di legge.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Per conseguenza apro la discussione generale intorno al progetto stesso.

Nessuno chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, di cui darò lettura.

CAPO I.

Degli uffici e degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Art. 1.

Il servizio di pubblica sicurezza dipende dal ministro dell'interno, e subordinatamente dai prefetti e dai sottoprefetti, ed è eseguito sotto la loro direzione dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza.

Nessuno chiedendo la parola lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 2.

Sono ufficiali di pubblica sicurezza i questori, gli ispettori, i vice-ispettori e i delegati.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza, eccettuati i questori, sono ufficiali di polizia giudiziaria.
(Approvato).

Art. 3.

Nelle città capoluogo di provincia è stabilito, alla dipendenza del prefetto, un ufficio provinciale di pubblica sicurezza.

Nelle città capoluogo di circondario è stabilito, alla dipendenza del sottoprefetto, un ufficio circondariale di pubblica sicurezza.

Il ministro dell'interno può stabilire uffici distaccati di pubblica sicurezza in altri comuni secondo il bisogno.

(Approvato).

Art. 4.

Nelle città capoluogo di provincia, con una popolazione superiore a 100 mila abitanti, al-

l'ufficio provinciale potrà essere preposto un questore.

Il questore nel circondario di sua residenza ha tutte le attribuzioni di pubblica sicurezza spettanti al sottoprefetto e può avere alla sua dipendenza uffici di sezione.

Nelle altre città capoluogo di provincia, all'ufficio è preposto un ispettore.

(Approvato).

Art. 5.

Gli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza fanno parte degli uffici di prefettura e di sottoprefettura.

Le spese di affitto per i locali degli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza sono a carico della provincia.

Sull'art. 5 ha facoltà di parlare il signor senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. In assenza del relatore, come presidente dell'Ufficio centrale debbo rendere conto al Senato di una petizione arrivata ultimamente che riguarda l'art. 5.

Su questo articolo si sarebbe proposta, e sarebbe già stata approvata tanto dal Senato come dalla Camera dei deputati la seguente disposizione:

« Le spese di affitto per i locali degli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza sono a carico della provincia ».

La Deputazione provinciale di Torino rappresenta la condizione aggravata di una gran parte delle provincie, della stessa provincia di Torino.

Trova che questo nuovo peso imposto alle finanze provinciali è in contraddizione a quello che si è promesso nell'art. 272 della legge comunale e provinciale, il quale prenunzia per il 1° gennaio 1893 il disgravio di molti degli oneri, che, imposti dalla legge del 1865, sono ancora attualmente a carico della provincia.

Questa aggiunta, sebbene temporanea, agli oneri e alle spese delle provincie, non suscitò nè avanti al Senato nè avanti l'altro ramo del Parlamento alcuna osservazione; si ritenne che, trattandosi di un servizio che toccava l'interesse delle località, la provincia non vi dovesse far fronte.

Sarebbe ora difficile ed inopportuno rientrare

nel merito delle ragioni, che hanno consigliato, e di quelle che in contrario potrebbero sconsigliare questo nuovo onere; in ogni modo dopo che Senato e Camera hanno ripetutamente esaminato questo progetto di legge, già da tanto lungo tempo in discussione, ammettere una nuova discussione sopra questo speciale argomento, porterebbe a ridiscutere molte altre parti e ritardare, con un nuovo ritorno alla Camera, l'esecuzione di questa legge, necessario complemento di quella già emanata sulla pubblica sicurezza.

Non tanto adunque per ragioni intrinseche come per quelle che vi ho accennato l'Ufficio centrale ha creduto di proporvi di passare all'ordine del giorno sopra questa petizione e di confermare il suo voto di approvazione per l'articolo 5 tal quale era stato approvato prima dalla Camera poi dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'art. 5.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Su questo articolo il senatore Ferraris ha riferito interno alla petizione n. 36, colla quale la Deputazione provinciale di Torino fa voti perchè colla nuova legge di pubblica sicurezza non vengano aggravate di spesa le provincie e più specificatamente venga soppresso l'alinea dell'art. 5.

Il signor senatore Ferraris a nome della Commissione ha proposto su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Nei comuni ove non sia un ufficiale di pubblica sicurezza, il sindaco; o chi ne fa le veci, ne esercita le funzioni sotto la direzione e la dipendenza del prefetto, del sottoprefetto o del questore.

(Approvato).

Art. 7.

In caso di urgenza i prefetti, i sottoprefetti e i questori possono ordinare la esecuzione delle loro ordinanze anco fuori della rispettiva circoscrizione, per mezzo di qualsiasi ufficiale

o agente di pubblica sicurezza da essi dipendente, purchè ne diano preventivo o contemporaneo avviso all'autorità politica della circoscrizione in cui il servizio deve essere eseguito.

(Approvato).

Art. 8.

Sono stabiliti con decreto reale la pianta organica e gli stipendi degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Le nomine e le promozioni sono fatte dal Re su proposta del ministro dell'interno.

(Approvato).

PRESIDENTE. Leggo ora l'art. 9 che torna emendato dalla Camera dei deputati.

Art. 9.

Per essere ammesso al concorso per la nomina ad ufficiale nell'amministrazione di pubblica sicurezza, occorre provare:

- a) di essere cittadino italiano;
- b) di avere compiuto gli anni 20 e di non avere superato i 30;
- c) di avere soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero far risultare di aver chiesta l'iscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata;
- d) di avere sempre tenuto regolare condotta e di non avere subito condanne per delitti;
- e) di essere dotato di costituzione robusta e di essere esente da difetti o da imperfezioni fisiche;

f) di avere conseguito:

per gli aspiranti al posto di vice-ispettore la laurea in giurisprudenza in una università del Regno;

per gli aspiranti al posto di delegato, la licenza di liceo o di istituto tecnico, oppure il certificato di avere compiuto in uno dei collegi od accademie militari i corsi prescritti per la promozione ad ufficiale o ad un grado equivalente nell'esercito o nell'armata. Solo nel caso in cui manchino gli aspiranti forniti di tali requisiti, potrà il Ministero ammettere al con-

corso anche quelli che abbiano conseguito soltanto la licenza di ginnasio o di scuola tecnica.

Superato l'esame di concorso; e fatti, qualora il Ministero creda che debbano aver luogo, il tirocinio e l'esame pratico, gli aspiranti potranno conseguire la nomina al posto effettivo retribuito con stipendio.

Con regolamento, da approvarsi con decreto reale, saranno stabilite le norme per gli esami e per il tirocinio, nonchè quelle per le promozioni e per la disciplina degli ufficiali di pubblica sicurezza.

L'esame pratico e il tirocinio sono sempre richiesti quando siano ammessi al concorso ai posti di delegato gli aspiranti con la licenza di ginnasio o di scuola tecnica.

(Approvato).

Art. 10.

Un Consiglio di amministrazione e disciplina, sedente presso il Ministero dell'interno, è chiamato a dare parere sulle ammissioni, sulle promozioni e sulle punizioni degli ufficiali di pubblica sicurezza, nei casi determinati dalla presente legge.

Il Consiglio è composto del sottosegretario di Stato del Ministero dell'interno, che lo presiede, del direttore generale della pubblica sicurezza del Regno, di un consigliere della Corte dei conti, di un consigliere della Corte di appello di Roma, di un sostituto procuratore generale presso la stessa Corte e di due capi di divisione del Ministero dell'interno scelti dal ministro.

(Approvato).

Art. 11.

Possono essere ammessi nel personale degli ufficiali di pubblica sicurezza, ove abbiano i requisiti che saranno stabiliti nel regolamento, e previo parere del Consiglio di amministrazione e disciplina, gli ufficiali ed i marescialli dell'arma dei reali carabinieri, gli ufficiali degli altri corpi dell'esercito e dell'armata e i graduati delle guardie di città.

(Approvato).

Art. 12.

Senza pregiudizio dell'azione penale, e indipendentemente dall'esito della medesima, le punizioni disciplinari si applicano all'ufficiale di pubblica sicurezza che:

1. rifiuti od ometta volontariamente di compiere o non compia con diligenza i suoi doveri di servizio;

2. riceva sotto qualunque forma, denominazione o pretesto, per sè o per altri, in danaro o in altra utilità, per eseguire, omettere o ritardare un atto di servizio, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetti la promessa;

3. rilasci certificati non conformi al vero sulla condotta, sui precedenti, sulle condizioni economiche e sulle qualità morali di taluno, ovvero alteri la verità nel rilascio di passaporti, fogli di via, licenze, certificati od altri documenti;

4. conceda, fuori dei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, licenze, passaporti, fogli di via, certificati od altri documenti, massime a persone sconosciute e senza l'osservanza delle cautele necessarie;

5. accetti e ritenga indebitamente pagamenti di tasse e bolli per licenze, passaporti ed altri documenti, o domandi o riceva, per sè o per altri qualsivoglia prestazione od utilità per la concessione o per la consegna dei medesimi, ovvero ne accetti la promessa;

6. conceda richieste per trasporti gratuiti o la relativa indennità a persone non indigenti o fuori dei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, o senza le condizioni nei medesimi stabilite;

7. rechi offesa all'altrui libertà personale;

8. comprometta con fatti gravi la propria reputazione o il decoro dell'ufficio.

(Approvato).

Art. 13.

Le punizioni disciplinari sono le seguenti:
la censura;
la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio;
la revocazione dall'impiego;
la destituzione.

La censura e la sospensione sono pronunziate dal prefetto, il quale deve riferirne immediatamente al ministro dell'interno.

La sospensione oltre un mese, la revocazione dall'impiego e la destituzione sono pronunciate dal ministro, sentito il parere del Consiglio di amministrazione e di disciplina.

La sospensione non può eccedere il termine di tre mesi, a meno che il funzionario non siavi incorso per effetto di un procedimento penale: nel qual caso cessa con questo.

Nessuna punizione disciplinare può essere inflitta, se prima l'ufficiale non sia stato chiamato a discolarsi.

(Approvato).

Art. 14.

Nell'atto dell'ammissione in servizio gli ufficiali di pubblica sicurezza prestano giuramento innanzi al prefetto.

(Approvato).

Art. 15.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza si considerano permanentemente in funzione e sono esenti dal servizio di giurato e da qualunque altro servizio obbligatorio estraneo alle loro funzioni.

(Approvato).

Art. 16.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza che avranno raggiunto l'età di anni 60 e compiuto 25 anni di servizio, possono essere collocati a riposo di ufficio.

(Approvato).

CAPO II.

Degli agenti di pubblica sicurezza.

Art. 17.

Sono agenti di pubblica sicurezza in servizio permanente i carabinieri reali e le guardie di città.

(Approvato).

Art. 18.

Sono pure agenti di pubblica sicurezza le guardie di finanza e forestali, le guardie carcerarie nonchè le guardie campestri, daziarie, boschive ed altre dei comuni, costituite in forza di regolamenti, deliberati ed approvati nelle forme di legge, e riconosciute dal prefetto.

(Approvato).

Art. 19.

Le guardie di città hanno il servizio esecutivo della polizia amministrativa e della giudiziaria.

Qualora per gravi motivi d'ordine pubblico il ministro dell'interno creda di sopprimere o di non permettere l'istituzione di guardie municipali in uno o più comuni, la polizia municipale sarà pure affidata alle guardie di città con quelle norme che saranno stabilite in un decreto reale.

I sindaci, previa deliberazione del Consiglio comunale, potranno chiedere che la polizia municipale sia data alle guardie di città. In questo caso sarà provveduto con decreto reale.

(Approvato).

Art. 20.

Le guardie di città sono nominate dal prefetto, previa deliberazione di un Consiglio d'arruolamento composto del prefetto, presidente, del procuratore del Re, del capo dell'ufficio locale di pubblica sicurezza, del comandante dei carabinieri nella provincia e di un ufficiale di pubblica sicurezza, come segretario, con l'assistenza di un medico militare.

Nelle deliberazioni in caso di parità prevale il voto del presidente.

Verificandosi le condizioni di che al 2° e 3° capoverso dell'art. 19, farà parte del Consiglio di arruolamento anche il sindaco.

(Approvato).

Art. 21.

In Roma avrà sede, alla dipendenza del Ministero dell'interno, una scuola per l'istruzione

delle guardie di città, con le norme da stabilirsi mediante speciale regolamento.

La scuola avrà pure una sezione di allievi guardie.

(Approvato).

Art. 22.

Le promozioni nel corpo delle guardie di città sono fatte per decreto ministeriale, secondo le norme da stabilirsi con regolamento.

(Approvato).

Art. 23.

Saranno pure con regolamento determinate la durata della ferma di servizio, la disciplina, la divisa e l'armamento delle guardie di città.

(Approvato).

Art. 24.

Le guardie di città saranno reclutate a preferenza fra i carabinieri, i soldati di prima categoria in congedo illimitato, e gl'iscritti di seconda categoria che abbiano già avuto l'istruzione militare. Il servizio sarà calcolato come prestato sotto le bandiere; e finchè restano nel corpo saranno dispensate dal rispondere all'appello ove fossero chiamate sotto le armi le classi alle quali esse appartengono.

(Approvato).

Art. 25.

Le infrazioni alla disciplina e le mancanze al servizio delle guardie di città sono punite nei casi e nei modi stabiliti dal regolamento:

1. con l'ammonizione;
2. con la sospensione della paga fino a tre mesi;
3. con l'arresto in camera di disciplina fino ad un mese;
4. con la retrocessione dal grado;
5. con il licenziamento;
6. con l'espulsione dal corpo.

(Approvato).

Art. 26.

In ogni capoluogo di provincia ha sede un Consiglio di disciplina composto del prefetto, presidente, del procuratore del Re, del capo dell'ufficio locale di pubblica sicurezza, del comandante dei carabinieri nella provincia e di un ufficiale di pubblica sicurezza, come segretario.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Verificandosi le condizioni di che al 2° e 3° capoverso dell'art. 19, farà parte del Consiglio di disciplina anche il sindaco.

(Approvato).

Art. 27.

Sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di disciplina tutte le infrazioni e mancanze alle quali sono applicabili le pene di che ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'art. 25. Il Consiglio pronunzia sentito l'imputato nelle sue discolpe, e le deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'interno.

Le pene dell'ammonizione e della sospensione della paga sono inflitte dal prefetto.

(Approvato).

Art. 28.

Son punite con l'arresto in camera di disciplina da 30 a 60 giorni, che potrà essere seguito dalla espulsione dal corpo e dalla perdita dei diritti alla paga non ancora scaduta, al fondo di massa ed altri diritti inerenti alla condizione di guardia, la diserzione o l'abbandono del servizio e, ove non costituisca un reato preveduto dal Codice penale, la grave insubordinazione al superiore.

(Approvato).

Art. 29.

Con decreto reale saranno stabiliti la pianta organica delle guardie di città per ogni comune in cui sieno istituite, i gradi e le paghe delle guardie stesse.

Nei casi previsti nel 2° e 3° capoverso del-

l'articolo 19, prima che sia emanato il decreto reale di che sopra, dovrà esser sentito il Consiglio comunale.

(Approvato).

Art. 30.

Nei casi contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'art. 19 il comune contribuisce al mantenimento delle guardie di città, pagando allo Stato la media della somma spesa nell'ultimo triennio per le paghe ed indennità delle guardie municipali.

Sono a carico del comune le spese per le caserme e per l'accasermamento.

(Approvato).

Art. 31.

Le guardie di città sono dirette e comandate nel servizio, sotto la dipendenza dell'autorità politica, dagli ufficiali di pubblica sicurezza.

(Approvato).

Art. 32.

Nei comuni dove il servizio di polizia municipale è affidato alle guardie di città, il sindaco darà all'ufficio di pubblica sicurezza le occorrenti istruzioni, nella forma che sarà determinata dal regolamento, per l'esercizio e la sorveglianza della polizia municipale.

Un ufficiale di pubblica sicurezza sarà a disposizione del sindaco per riceverne gli ordini e le istruzioni.

Il prefetto d'accordo col sindaco determinerà quante guardie siano da mettersi a permanente disposizione del municipio per la esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale.

(Approvato).

Art. 33.

Nei limiti della pianta stabilita per ogni comune, a' termini dell'art. 29, il Ministero dell'interno è autorizzato a nominare quel numero di agenti d'investigazione che reputerà neces-

sario per il servizio di scoperta dei reati e per la ricerca dei delinquenti.

(Approvato).

Art. 34.

Le guardie di città e i loro graduati, in occasione di collocamento a riposo, liquideranno la pensione in ragione di un quarto della paga per 15 anni di servizio, di un terzo per 20, della metà per 25 e di quattro quinti per 30 anni o più di servizio.

I diritti a pensione delle guardie e delle loro famiglie, per malattie, ferite o morte a causa di servizio saranno liquidati con le norme e nelle misure stabilite per l'esercito.

(Approvato).

CAPO III.

*Attribuzioni degli ufficiali
e degli agenti di pubblica sicurezza.*

Art. 35.

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, alla incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà, e, in genere, alla prevenzione dei reati; raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, e in ordine alle disposizioni della legge all'arresto dei delinquenti; curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle provincie e dei comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.

(Approvato).

PRESIDENTE. Leggo l'art. 36 che torna emendato dall'altro ramo del Parlamento.

Art. 36.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza prestano la loro opera a richiesta delle parti per comporre privati dissidi.

Qualora lo credano necessario possono distendere verbali delle seguite conciliazioni e dei patti relativi. Questi verbali, firmati da loro,

dalle parti e da due testimoni, potranno essere prodotti e faranno fede in giudizio, avendo valore di scritture private riconosciute. Se le parti non possono sottoscrivere, se ne farà menzione.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. L'Ufficio centrale ha adottato e vi propone di approvare il testo dell'art. 36 quale venne emendato dalla Camera dei deputati. Tuttavolta mi corre obbligo, o anzi dirò, non tanto come relatore, ma personalmente, di dare alcune spiegazioni; e cercherò di darle nel modo più breve possibile, sulle ragioni che avevano indotto dapprima l'Ufficio centrale a non adottare l'alinea di questo art. 36 e talune dichiarazioni a commento del testo che mi sembrano necessarie; sperando che vi consenta anche l'onorevole ministro che ha proposto, e deve provvedere, e sovrintendere per la relativa esecuzione.

L'articolo quale era stato proposto dal Governo ed approvato la prima volta dalla Camera elettiva, non solo riconosceva nell'ufficiale di pubblica sicurezza il mandato, la missione di comporre i privati dissidi; ma vi aggiungeva che delle conciliazioni che riescissero, potessero distendere verbali, e che questi verbali potessero prodursi in giudizio ed aver forza di scrittura legalmente riconosciuta.

L'Ufficio centrale non aveva, la prima volta, creduto di accogliere questa seconda parte, e le ragioni, a mio avviso, potevano esser due; una di sostanza, l'altra di forma.

Di sostanza i precedenti.

Gli articoli 6 e 7 del Codice di procedura civile che statuiscano il rito avanti i giudici conciliatori, hanno delle disposizioni, le quali, riferendosi ad un atto giudiziale, riproducono gli effetti che ad un atto giudiziale convengono.

Se l'oggetto della conciliazione non eccede le lire trenta, limite della competenza del conciliatore, il verbale è esecutivo; se eccede, ha soltanto la forza di *scrittura privata riconosciuta in giudizio*.

E siccome giudizio vi è, salvo ogni eccezione di merito, quel verbale considerato come *convenzione* è riconosciuto nella sua forma estrinseca (art. 1320, 1324 Cod. civ.).

Altro precedente sta nell'art. 9 della legge della pubblica sicurezza del 1865, ma colla dif-

ferenza sostanziale che doveva e deve esservi tra un atto passato col ministero dell'autorità giudiziaria, quand'anche minore, ed un atto di ufficiale amministrativo. Epperò stabiliva che questi atti o verbali potessero essere *prodotti e far fede* in giudizio. E la disposizione della legge di pubblica sicurezza del 1865 era perfettamente conforme all'indole della legge stessa perchè quei processi verbali, come atti interni della autorità amministrativa, non si possono, normalmente produrre in giudizio per interessi privati; quindi la necessità di impartirne espressamente la facoltà. E, se si aggiunse che facessero *fede in giudizio*, non era per impedire qualunque eccezione si potesse proporre, ma per dichiarare che quegli atti amministrativi potessero avere effetto anche in giudizio.

Quando adunque il progetto presentato al Senato dopo la prima votazione della Camera elettiva portava delle dichiarazioni che eccedevano tanto quelle della legge speciale della pubblica sicurezza, come quelle del Codice di procedura civile in materie assolutamente analoghe che perciò costituivano come una disposizione organica, parve fosse meglio stare nel diritto comune, e che per conseguenza, senza che occorresse aggiungere speciali disposizioni, quei processi verbali intanto potessero valere in quanto convenzioni o scritture private soggette al diritto comune, e così avessero quella forza che ricavavano dalla sottoscrizione delle parti.

Or viene nuovamente avanti il Senato la stessa disposizione corretta in una parte, che, quale ne sia l'importanza nell'essenza, è pur sempre di forma, in quanto richiede o la sottoscrizione o la constatazione dell'impossibilità di firmare.

Nella sostanza però l'articolo emendato dichiara che quei processi verbali, oltre al potersi *produrre e far fede* in giudizio, come nella legge del 1865, avrebbero *valore di scritture private riconosciute*.

Questa è presso a poco la dichiarazione che l'art. 7 del Codice di procedura civile fa riguardo ai verbali formati col ministero del conciliatore; ma siccome l'ufficiale di pubblica sicurezza sarebbe autorizzato a *ricevere* quell'atto, e si aggiunge all'art. 9 della legge del 1865 il *valore delle scritture private ricono-*

sciute, occorrono alcune osservazioni o spiegazioni.

Secondo la disposizione del Codice civile, all'art. 1315, tutti gli atti che sono *ricevuti* da un notaio o da altro *pubblico ufficiale autorizzato*, sono *atti pubblici*.

Ora, se la legge *autorizza* gli ufficiali di pubblica sicurezza a stendere questi processi verbali, si potrebbe dedurre che quei verbali possano considerarsi, e siano *atti pubblici*. Si potrebbe dedurre; ma sarebbe in contrasto con tutte le disposizioni della nostra legislazione nella materia, e non ne spiego le ragioni, perchè coloro i quali sono esperti e periti molto più di me delle materie legali, l'afferrano immediatamente, agli altri potrebbe essere perfettamente inutile e molesta una troppo lunga spiegazione. Credo adunque, si debba ritenere che, sebbene pubblico ufficiale autorizzato a dare atto di seguita conciliazione, rimane pur sempre nel suo intrinseco un atto meramente privato; e che comunque si debba considerare *riconosciuto* nell'estrinseco, è, come quando una scrittura privata prodotta in giudizio non sia direttamente impugnata, che rimane salva sempre ogni eccezione di merito.

E fin qui di un dubbio riguardo agli effetti civili. Parliamo degli effetti penali. L'art. 284 del Codice penale applica le penalità maggiori a tutti gli atti che sieno ricevuti dai pubblici ufficiali a ciò legalmente autorizzati.

Ora, siccome l'art. 3 ciò autorizza, ne verrà forse per conseguenza che vi si debbano applicare tutte le disposizioni del diritto penale? Non credo che a questa conseguenza si possa venire; l'ufficiale di pubblica sicurezza non *riceve* nel senso dell'art. 1315 del Codice civile, *distende* un processo verbale che, sottoscritto dalle parti, è una *scrittura*.

Ma, anche nella materia di scrittura privata vi è una forma speciale, ed è quella che, in termini legali, si dice autenticata.

Quando cioè le parti ne fanno la sottoscrizione in presenza di un *notaio*. Questa scrittura così autenticata, oltre al valore diremmo quasi morale, che viene dalla solennità dell'intervento di un notaio, ha dalla legge due effetti legali importantissimi: quello della trascrizione secondo l'art. 1935 e quello dell'iscrizione delle ipoteche, giusta l'art. 1989.

Costituire gli ufficiali di pubblica sicurezza in

ufficio che rassomiglia, ma con prerogativa maggiore a quella che spetta ai notai, mi sembra assolutamente alieno dallo scopo della legge.

Finalmente questi che si chiamano *processi verbali*, in realtà sono convenzioni, epperò sottoposte alle disposizioni generali delle leggi riguardanti il bollo ed il registro. Non credo che possa essere nemmeno lontana intenzione che questi atti, in quanto possano rappresentare una convenzione, non debbano essere soggetti alle relative formalità.

In riassunto dunque io desidererei, perchè certo sarebbe utile di sapere dall'onor. ministro che ha proposto la legge, se egli concorra in questa interpretazione. Non sarà un'interpretazione autentica, come dicono i giuristi, ma siccome le osservazioni che ho fatte hanno, secondo me, una radice tanto nella ragione intrinseca, come nella lettera della legge, mi sembra che potranno le dichiarazioni che si facessero in questo senso, concorrere a dileguare molte incertezze, oltre che potrebbero essere materia di opportune istruzioni agli ufficiali di pubblica sicurezza.

Riassumendo adunque io direi, che i processi verbali distesi dagli ufficiali di pubblica sicurezza a termine di quest'articolo 36:

1° Non sono atti pubblici nè per gli effetti civili di cui all'art. 1315 del Codice civile, nè per gli effetti penali di cui all'art. 284 del Codice penale;

2° Non sono scritture autentiche per gli effetti della trascrizione giusta l'art. 1935 del Codice civile, nè per le iscrizioni ipotecarie giusta l'art. 1989 dello stesso Codice;

3° Sono atti soggetti alle leggi riguardanti il bollo ed il registro.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Io prego il collega Ferraris di non insistere; a me non pare che siano questioni quelle da lui sollevate da dover risolvere ora per l'interpretazione di un articolo di legge, che in parte riproduce quello che era nella legge antica, e che ha avuto già una pacifica applicazione.

Le difficoltà che l'altra volta s'incontrarono furono di diverso genere.

Le conciliazioni sono cosa molto delicata. Che perciò quando la conciliazione si affidi a

un'autorità che ha un certo potere coattivo, diventa sospetto il risultato conseguito, e sorge naturalmente il dubbio sulla sua spontaneità.

C'era poi un'osservazione di forma, che è stata corretta, poichè si diceva, se le parti non possono o non vogliono sottoscrivere se ne farà menzione...

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Fu levato.

Senatore ARUITI... Ho già detto che è stata modificata questa clausola, che veramente non poteva andare, perchè una conciliazione deve dirsi fallita quando ci è una parte che può, e non vuol firmare.

Ora si è riprodotto il testo antico, modificato in corrispondenza all'articolo della procedura civile sulle conciliazioni. L'articolo proposto avrà la sua applicazione con tutte le altre leggi, nè adesso con semplici dichiarazioni possiamo risolvere i problemi che nasceranno dal concorso delle varie disposizioni; bisognerà lasciare questo compito alla giurisprudenza.

Io ho aderito insieme cogli altri colleghi ad accettare il nuovo testo non parendomi che fossero necessarie modificazioni di tale importanza, che costringessero a rimandare la legge un'altra volta innanzi alla Camera elettiva.

Senatore FERRARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. Non ho parlato a nome della Commissione, ma in nome mio; io nè insisto nè desisto: credo che le cose che ho avuto l'onore di esporre sieno perfettamente giuste. Voglio però osservare che non vi può essere giurisprudenza sopra un testo diverso; attesa la differenza tra l'art. 36 che si discute, e le disposizioni del Codice di procedura civile e della stessa legge di P. S. del 1885, la quale, ripeto, non portava altro fuori che si potessero produrre in giudizio, e toglieva l'ostacolo che l'essere un atto di un ufficiale amministrativo potesse prodursi in giudizio.

Questa è l'unica disposizione attualmente vigente alla quale ora altra ne sarebbe surrogata.

Quanto a me vedo tutti questi pericoli.

Se l'onorevole ministro senza negarli, anzi implicitamente ammettendoli, non crede far dichiarazioni, rimangono pur sempre, nel loro intrinseco valore le spiegazioni che ho creduto dare. Intanto prego l'onor. collega Auriti

di osservare che le sue dichiarazioni poggiano sopra un supposto che non mi pare in ogni parte esatto.

Egli crede di riferirsi ad una giurisprudenza stabilita. Ma la giurisprudenza, se giurisprudenza avvi, sarebbe in rapporto con un testo che non ha nulla a che fare con quello, che ora starebbe disposto coll'adozione dell'art. 36.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Le mie dichiarazioni sono queste:

In quanto si riferisce alle leggi di bollo e registro, nulla è mutato. Anche questi atti devono essere fatti in carta da bollo e registrati.

Quanto al senso dell'articolo, per me sta che i processi verbali di conciliazione fatti dall'autorità di polizia, dovranno essere ritenuti quali scritture private riconosciute.

L'articolo nella prima dizione portava, che i processi verbali potevano essere compiuti anche se le parti non volevano sottoscriverli.

Questo era troppo, e diceva giustamente l'onorevole senatore Auriti, che quando le parti non vogliono firmare il processo verbale, intendono di non volere la conciliazione.

È rimasta la frase: « non possono sottoscrivere » appunto perchè può darsi una impossibilità, per esempio che le parti non sappiano scrivere.

Ciò posto, io non mi estendo sopra un'interpretazione che mi parrebbe superflua.

L'art. 36 è quello che è; i tribunali sapranno applicare la legge.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, pongo ai voti l'art. 36 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 37.

Gli agenti di pubblica sicurezza debbono informare prontamente, per iscritto, gli ufficiali di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione si trovano, di ogni reato e di ogni avvenimento importante che accada nei luoghi dove prestano servizio.

Nei casi urgenti le informazioni potranno es-

sere date verbalmente, tenuto fermo l'obbligo di riferirle successivamente per iscritto, con ispeciale rapporto, ed anche osservate le prescrizioni del Codice di procedura penale.

(Approvato).

Art. 38.

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza dovranno distender verbale o fare rapporto di quanto hanno eseguito o potuto osservare in servizio.

(Approvato).

Art. 39.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza daranno gli ordini e faranno le intimazioni in nome della legge; in questi casi dovranno porsi ad armacollo la sciarpa tricolore.

(Approvato).

Art. 40.

Gli ufficiali incaricati della esecuzione dei servizi di pubblica sicurezza potranno richiedere la forza armata, quando siano insufficienti o non disponibili i reali carabinieri e gli agenti di pubblica sicurezza.

(Approvato).

Art. 41.

La forza armata rimane sotto il comando dei suoi capi militari che nella esecuzione del servizio per cui furono richiesti sono a disposizione degli ufficiali di pubblica sicurezza ai quali ne spetta per intero la responsabilità.

(Approvato).

Art. 42.

La forza armata quando interviene sul luogo di un reato è specialmente incaricata, salvo i soccorsi che siano necessari, di impedire che sino all'arrivo dell'autorità competente venga alterato lo stato delle cose.

(Approvato).

Art. 43.

Procedendosi ad un arresto, la persona arrestata è presentata all'autorità che ha emesso il mandato di cattura, ovvero all'ufficio di pubblica sicurezza.

Riconosciuta la regolarità dell'arresto, l'arrestato dovrà, entro 24 ore, esser rimesso all'autorità giudiziaria.

(Approvato).

CAPO IV.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 44.

Il ministro dell'interno, di accordo con gli altri ministri competenti, può con suo decreto attribuire la qualità di agenti di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate ed ai cantonieri, purchè posseggano i requisiti determinati dal regolamento e prestino giuramento innanzi al pretore; come pure ad altri agenti destinati dal Governo all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti dello Stato.

(Approvato).

Art. 45.

I comuni, i corpi morali e i privati possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprietà.

Le guardie particolari devono possedere i requisiti determinati dal regolamento, essere approvate dal prefetto e prestare giuramento innanzi al pretore.

I loro verbali, nei limiti del servizio cui sono destinate, faranno fede in giudizio sino a prova contraria.

(Approvato).

Art. 46.

Ove la sicurezza pubblica sia gravemente minacciata o turbata in una o più località del Regno e siano insufficienti al bisogno i reali carabinieri in servizio attivo e le guardie di città, il Ministero della guerra, sulla richiesta

di quello dell'interno, potrà, valendosi della facoltà stabilita dall'art. 131 del testo unico della legge 17 agosto 1882 sul reclutamento dell'esercito, chiamare sotto le armi, per la durata dello straordinario bisogno, quel numero di carabinieri in congedo illimitato, che si crederà necessario. La spesa relativa sarà a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

(Approvato).

Art. 47.

Nulla è innovato nell'organamento, nelle attribuzioni e nella disciplina dell'arma dei reali carabinieri.

(Approvato).

Art. 48.

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza non possono esercitare qualsiasi altro ufficio pubblico, professione, arte o mestiere, nè possono assumere le qualità di amministratori, consiglieri di amministrazione, commissari di vigilanza od altro ufficio nelle Società costituite a fine di lucro.

(Approvato).

Art. 49.

Le guardie di pubblica sicurezza a piedi entreranno nel corpo delle guardie di città mantenendo gli obblighi di ferma a cui sono vincolate.

Nei casi previsti dall'art. 19 le guardie municipali che abbiano i requisiti necessari saranno ammesse nel corpo delle guardie di città.

(Approvato).

Art. 50.

I comandanti delle guardie di pubblica sicurezza e delle guardie municipali che avranno i requisiti determinati dal regolamento, potranno, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione e disciplina, essere ammessi nel personale degli ufficiali di pubblica sicurezza.

(Approvato).

Art. 51.

Nei casi previsti nel 2° e 3° capoverso dell'art. 19 le guardie municipali che siano state ammesse nel corpo delle guardie di città e abbiano diritto a pensione a carico del comune, liquideranno in occasione del loro collocamento a riposo la pensione ai termini della presente legge.

La pensione sarà ripartita a carico dello Stato e del comune in ragione della somma totale delle paghe che l'interessato avrà percepito come guardia municipale e come guardia di città.

(Approvato).

Art. 52.

Sino all'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 272 della legge provinciale e comunale del 10 febbraio 1889 continuerà ad essere a carico dei comuni la metà della spesa per la retribuzione delle guardie di città.

Sono a carico del rispettivo comune per il tempo sopra indicato le spese per le caserme e per l'accasermamento delle guardie di città.

Le disposizioni del presente articolo si applicano indipendentemente dal contributo stabilito nell'art. 30 della presente legge.

(Approvato).

Art. 53.

Alla fine d'ogni anno e per il tempo stabilito nell'articolo precedente il prefetto comunicherà a ciascun comune lo stato delle giornate di presenza delle guardie che siano state effettivamente retribuite dallo Stato pel servizio prestato nel territorio del comune stesso. Ove questo numero sia nel suo complesso inferiore di oltre un decimo a quello delle guardie che a norma dell'art. 29 sia stato assegnato al comune, si farà luogo a vantaggio di questo ad una riduzione proporzionale della quota del suo contributo.

(Approvato).

Art. 54.

Per un triennio dalla pubblicazione della presente legge, con decreto reale, in seguito a

parere del Consiglio di amministrazione e di disciplina di che all'art. 10, potranno essere collocati a riposo d'ufficio con diritto al minimo della pensione quegli ufficiali di pubblica sicurezza, i quali dopo 20 anni di servizio per la avanzata età, per le condizioni di salute o per difetto delle qualità necessarie, sieno riconosciuti non più atti a prestare utilmente servizio nell'amministrazione della pubblica sicurezza, sebbene non si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 1, lettera A, della legge 14 aprile 1864, n. 1731.

Nel computo degli anni di servizio saranno calcolati, in conformità delle vigenti leggi, le campagne di guerra.

(Approvato).

Art. 55.

Il servizio d'anagrafe, istituito ai termini dell'art. 141 della legge 30 giugno 1889; n. 6144, serie 3ª, negli uffici di questura, potrà istituirsi anche presso gli altri uffici di pubblica sicurezza.

(Approvato).

Art. 56.

Il ministro dell'interno è autorizzato a pubblicare con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, i regolamenti necessari per la esecuzione della presente legge o delle singole parti di essa.

(Approvato).

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 57 che torna emendato dall'altro ramo del Parlamento:

Art. 57.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel titolo I della legge 20 marzo 1865, allegato B, sulla sicurezza pubblica, la legge 19 giugno 1887, n. 4576, sulle guardie di pubblica sicurezza, e ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto domani in principio di seduta.

Proclamazione del risultato di votazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onor. senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto.

« Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1890-91 » :

Votanti	79
Favorevoli	70
Contrari	9

(Il Senato approva).

« Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1890-91 » :

Votanti	77
Favorevoli	68
Contrari	9

(Il Senato approva).

Domani seduta alle ore due con l'ordine del giorno seguente:

I. Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1890-91;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1890-91;

Erezione di un monumento in Roma a Giuseppe Mazzini;

Autorizzazione ai comuni di Cerami, Pledara ed altri per eccedere la media triennale 1884-85-86 della sovrimposta per più esercizi;

Sul personale di pubblica sicurezza.

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1890

II. Discussione dei seguenti progetti di legge :

Stati di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti; dell'entrata e della spesa del Fondo pel culto; dell'entrata e della spesa del Fondo speciale di beneficenza e di religione della città di Roma per l'esercizio finanziario 1890-91;

Proroga del termine indicato nell'art. 4 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, serie 3^a, per l'affrancamento e la commutazione delle decime ed altre prestazioni fondiarie perpetue;

Convalidazione del regio decreto 8 novembre 1889, n. 6461, serie 3^a, per la determina-

zione della ricchezza alcoolica naturale dei vini italiani;

Convalidazione dei reali decreti 4 agosto 1887, n. 4813, serie 3^a, e 8 marzo 1888, n. 5239, serie 3^a, e provvedimenti intesi a regolare la temporanea importazione del riso e ad aumentare il dazio sull'amido;

Stanziamiento di fondi per la quarta ed ultima serie dei lavori di sistemazione del Tevere;

Leva militare di terra sui giovani nati nell'anno 1870.

La seduta è sciolta (ore 6).